Anno 1870

Le associazioni si ricevono in Firenze alla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio. Nelle Provincie del Regno con vaglia postale franco diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

Num. 260

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi 30 per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. 20
ARRETRATO CENTESIMI 40

		Anno	Sem.	Trim.
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 42	22	12
Per le Provincie del Regno		» 46	2[illegible]	13
Svizzera		» 58	[illegible]	17
Roma (franco ai confini)		» 52	[illegible]	15

Firenze, Mercoledì 21 Settembre

		Anno	Sem.	Trim.
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, Germ.		» 112	60	85
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		» 82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il Numero 5857 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È approvata la Convenzione conchiusa nel 4 gennaio 1869 tra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze e la Società delle strade ferrate dell'Alta Italia, quale fu trasformata colle modificazioni ed aggiunte stipulate il 5 luglio 1870 e col foglio addizionale 11 detto mese (Allegati 1, 2, 3), per gli oggetti che si vengono ad indicare:

a) Per l'appalto alla suddetta Società del mantenimento e dell'esercizio delle linee da Firenze a Pisa per Pistoia e Lucca, da Pisa a Massa e da Massa alla frontiera francese per il litorale ligure, compreso il tratto da Avenza a Carrara, coll'obbligo eventuale di esercitare la linea da Savona a Bra colla diramazione da Cairo ad Acqui, e la linea da Lucca a Viareggio, e col carico di anticipare al Governo la somma di 45 milioni di lire;

b) Per la costruzione e l'esercizio dell'altro tratto di ferrovia da Bussoleno a Bardonnèche, che dovrà far parte della rete dell'Alta Italia, e per l'esercizio di quel tratto del traforo delle Alpi (detto del Moncenisio), tra Bardonnèche e Modane, che cade sul territorio italiano, mediante il concorso del Governo nella spesa di costruzione per un capitale di 12 milioni di lire, sotto deduzione delle somme già pagate pei lavori eseguiti nella suindicata linea;

c) E finalmente per alcune modificazioni che vengono arrecate ai patti delle precedenti Convenzioni.

Art. 2. Mediante apposito stanziamento nel bilancio passivo dello Stato, verrà a suo tempo provveduto al pagamento dei 12 milioni che rappresentano il concorso del Governo nella costruzione del tratto di ferrovia da Bussoleno a Bardonnèche, sotto deduzione delle somme già spese dal Governo per l'eseguimento dei relativi lavori.

D' altra parte verranno a suo tempo inscritte, nella parte straordinaria del bilancio attivo dello Stato, le somme annuali che la Società delle ferrovie dell'Alta Italia deve versare sino alla concorrenza dell'anticipazione di 45 milioni stabilita colla Convenzione 4 gennaio 1869, ed intanto, mediante decreto Reale, verrà ordinata la iscrizione sul detto bilancio attivo, per lo esercizio 1870, delle prime rate da pagarsi sull'anticipazione suddetta.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Firenze addì 28 agosto 1870.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.
G. GADDA.

ALLEGATO N. 1.

CONVENZIONE *fra i signori Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici del Regno d'Italia, contraenti in nome dello Stato, e la Società ferroviaria dell'Alta Italia, rappresentata dal signor comm. Paolo Amilhau, come da poteri a lui conferiti nella seduta del Consiglio d'amministrazione in data del* 15 *dicembre* 1868, *venne convenuto quanto segue*:

Premesso,

Che in forza della Convenzione fatta colla Società delle strade ferrate romane sotto la data del 30 settembre 1868, la Società medesima ha retroceduto al Governo la linea della ferrovia da Massa al confine francese, concessa ad essa Società colla Convenzione 22 giugno 1864, approvata colla legge 14 maggio 1865, n. 2279, ed ha venduto al Governo medesimo la linea di strada ferrata da Firenze a Massa per Pistoia e Lucca, già posseduta dalla Società predetta in forza dei decreti del Governo toscano 10 febbraio e 2 marzo 1860, e della legge 9 giugno 1861, n. 54;

Che volendo il Governo del Re assicurare in modo regolare l'esercizio delle linee predette, senza assumersene direttamente a carico, aprì trattative per concordare fin d'ora colla Società dell'Alta Italia le condizioni alle quali la medesima, appena che per l'intervenuta sanzione legislativa possa avere il suo pieno effetto la citata Convenzione 30 settembre 1868, assumerebbe in via d'appalto per concessione governativa l'esercizio di dette linee, che per intanto le verrebbe affidato, in forza di particolare contratto colla Società delle strade ferrate romane;

Che il Governo del Re ha riconosciuto anche opportuno di regolare fin d'ora, ed in attesa del prossimo compimento del traforo del Cenisio, quanto riguarda la costruzione e l'esercizio di una ferrovia per congiungere Bussoleno con Bardonnèche, e così anche l'esercizio della strada ferrata da Savona a Bra;

E che per dare esecuzione a tutto ciò, ed a correspettivo degli oneri che verrebbe ad assumere la Società dell'Alta Italia, si è riconosciuto pur necessario di modificare alcuni patti relativi agli atti di concessione di cui già trovasi investita;

Dopo ripetute conferenze, si è venuti d'accordo a stabilire i seguenti patti:

PARTE PRIMA. — *Concessione alla Società ferroviaria dell'Alta Italia dell'esercizio di diverse linee.*

Art. 1. Il Governo concede in appalto alla Società dell'Alta Italia il mantenimento e l'esercizio delle linee di ferrovia da Firenze a Pisa per Pistoia e Lucca, da Pisa a Massa e da Massa alla frontiera francese per il litorale ligure, sopra un totale sviluppo di quattrocento venticinque chilometri, compreso il tratto tra Avenza e Carrara, come ricadono in proprietà del Governo in forza della Convenzione in data 30 settembre 1868, passata tra il Governo e la Società delle ferrovie Romane.

Art. 2. L'appalto si intenderà duraturo fino al termine della concessione delle diverse linee (fra cui le suddette trovansi comprese) fatta alla Società delle strade ferrate Romane nel territorio del Regno d'Italia colla Convenzione 22 giugno 1864, approvata colla legge 14 maggio 1865, n. 2279. Ed in quanto all'esercizio, le nuove linee faranno parte integrante della rete dell'Alta Italia alle stesse condizioni portate nella Convenzione in data 30 giugno 1864, approvata colla suddetta legge 14 maggio 1865, in quanto vi possono essere applicabili.

Le condizioni che regger debbono l'appalto dell'esercizio, anche per quanto riguarda la regolarità del servizio ed il rimborso delle spese relative, sono determinate dai capitoli uniti in fine alla presente Convenzione.

Art. 3. Tutte indistintamente le spese per il mantenimento e per l'esercizio delle linee suddette saranno fatte dalla Società, la quale assume nel tempo stesso l'obbligo di anticipare le somme necessarie per l'acquisto del materiale mobile e quelle per i lavori di adattamento e di miglioramento della via ferrata da Firenze a Massa per Pistoia, e segnatamente quella pel raddoppiamento del binario tra Firenze e Pistoia, e per le ampliazioni indispensabili nei fabbricati della stazione di Firenze, onde agevolare la parte di servizio speciale e tutto quanto interessa l'esercizio delle linee concesse in appalto colla presente Convenzione.

I lavori da eseguirsi saranno approvati dal Governo, sulle proposte della Società in senso del seguente art. 10.

Art. 4. Dal prodotto lordo delle linee esercitate in forza della presente Convenzione la Società preleverà annualmente le spese di mantenimento e di esercizio, non che l'interesse e la ammortizzazione, nel termine dell'appalto, sulle somme impiegate per la provvista del materiale mobile e pei lavori di complemento previsti all'articolo 3, spese tutte che saranno determinate nel modo espresso nei capitoli speciali uniti alla presente.

Art. 5. Dal reddito netto dell'esercizio, ossia dalla somma che resterà disponibile dopo detrate dal prodotto lordo le spese di mantenimento e di esercizio, e l'importare degli interessi e dell'ammortizzazione di cui è detto all'articolo antecedente, la Società preleverà a titolo di corrispettivo e di premio il decimo, andando i rimanenti nove decimi a benefizio esclusivo del Governo, per essere convertiti nel pagamento degli interessi e nel rimborso della somma dei quarantacinque milioni che la Società deve anticipare in forza del seguente articolo.

Art. 6. La Società, sulla parte suddetta di prodotto spettante al Governo, anticiperà la somma capitale di lire quarantacinque milioni in oro od in biglietti di Banca al corso del cambio del giorno precedente a quello in cui deve aver luogo il pagamento.

Questa somma sarà pagata come segue:

La prima rata di . . . . . . L.	11,000,000
appena si sarà adempiuto alle condizioni stabilite agli articoli 3 e 14 della Convenzione 30 settembre 1868 tra il Governo e la Società delle strade ferrate Romane, cosicchè null'altro più manchi per la sua efficacia tranne l'approvazione legislativa.	
La seconda rata di . . . . . . » al 31 dicembre 1869.	11,000,000
La terza rata di . . . . » al 31 dicembre 1870.	11,000,000
La quarta rata di . . . . » al 31 dicembre 1871.	12,000,000
Totale . . . L.	45,000,000

Alla Società è accordata la preferenza nel caso che si abbia a scontare una o più rate suddette, e, questo accadendo, avrà la medesima facoltà di fare lo sconto al saggio stabilito dalla Banca Nazionale nel giorno del pagamento.

Art. 7. Per i lavori e le provviste che saranno eseguite a termini dell'articolo 3, la Società assume l'obbligo di anticipare le somme necessarie fino alla concorrente di lire diciotto milioni, di cui dodici per materiale e sei per lavori.

Art. 8. Ogni altro oggetto o maggior lavoro al di là del limite dei diciotto milioni dichiarati all'articolo antecedente e di cui nel corso dello appalto si rendesse necessaria la provvista o lo eseguimento sarà portato in conto colle somme anticipate a senso dell'articolo predetto, e l'interesse assieme all'ammortizzazione sarà dedotto dal prodotto lordo, giusta l'articolo 4.

Art. 9. In quanto alle spese per i lavori di straordinaria riparazione, quali sono designati nei capitoli uniti alla presente, faranno oggetto di un conto separato di spese per gli effetti contemplati dall'articolo 7 dei capitoli medesimi.

Art. 10. Per tutte le provviste o lavori sia di adattamento e di miglioramento, sia di straordinarie riparazioni, la Società dovrà presentare all'approvazione del Governo le proposte relative coi progetti particolareggiati e col presuntivo calcolo della spesa relativa tanto per le opere di ampliazione, quanto per le straordinarie riparazioni.

Quanto alle riparazioni che si dovono eseguire in via d'urgenza per non interrompere il servizio, sarà dato avviso al Governo delle avarie o dei guasti appena avvengano, onde ne sia verificata l'entità.

Art. 11. Sulla somma di quarantacinque milioni e sulle altre anticipazioni contemplate agli articoli 3, 7, 8 e 9, il Governo corrisponderà lo interesse annuo dell'otto per cento in proporzione delle rate pagate e delle spese riconosciute, computando i pagamenti in oro od in biglietti di Banca al corso del cambio, come all'articolo sesto, per le somme soddisfatte in oro.

Tali interessi decorreranno per l'anticipazione dei quarantacinque milioni dal giorno del pagamento di ciascuna rata.

Per il materiale mobile e per le spese indicate agli articoli 3 e 7 saranno presentati i conti alla fine di ciascun trimestre dell'anno, ed i relativi interessi decorreranno dal primo giorno del trimestre successivo.

Art. 12. Al trenta aprile di ciascun anno saranno liquidate e pagate tutte le somme dovute sulle anticipazioni fatte dalla Società al 31 dicembre precedente, e sarà messa a credito del Governo la parte di prodotto netto accertata nell'esercizio dell'anno scaduto, portando a diminuzione del debito del Governo verso la Società ogni rimanenza attiva a cui il Governo medesimo avrebbe diritto.

Nel caso in cui il prodotto netto non fosse bastante per coprire in tutto od in parte tanto le spese straordinarie previste nell'articolo 9, quanto gli interessi delle anticipazioni fatte dalla Società, il Governo pagherà alla medesima la differenza.

Art. 13. Estinto ogni debito del Governo verso la Società, la medesima nella prima quindicina successiva alla scadenza di ciascun trimestre verserà nelle Casse dello Stato i quattro quinti della quota spettante al Governo sul prodotto ottenuto nel trimestre medesimo, e col 30 aprile di ciascun anno pagherà le somme dovute a saldo della quota suddetta per l'esercizio dell'anno precedente, secondo la liquidazione definitiva a cui si dovrà procedere nel modo stabilito nei capitoli.

Art. 14. Finchè non sia approvata per legge la Convenzione passata tra il Governo e la Società delle Romane in data del 30 settembre 1868, la Società dell'Alta Italia dovrà, sotto le condizioni di cautela contemplate in questo stesso articolo, prestarsi ad assumere per conto della Società delle Romane l'esercizio della linea da Firenze a Spezia per Pistoia, Lucca, Pisa e Massa, e dei tratti della Ligure aperti o che verranno ad esserlo successivamente, compresa la ferrovia di Voltri, provvedendo il materiale mobile necessario e sostenendo tutte le altre spese relative, alle stesse condizioni con cui in forza della presente Convenzione essa prende in appalto dal Governo le linee indicate all'articolo 1°.

La Società dell'Alta Italia anticiperà alla Società delle Romane, in oro od in biglietti al corso del cambio, come all'articolo 6, la somma capitale di undici milioni, colla quale saranno soddisfatti i debiti più urgenti nel modo e nei termini che saranno dal Governo approvati; e tale anticipazione dovrà farla appena siasi verificato l'adempimento delle condizioni stabilite agli articoli 3 e 14 dell'anzidetta Convenzione 30 settembre 1868, cosicchè nulla altro più manchi per la sua efficacia, tranne l'approvazione legislativa.

Fra la Società dell'Alta Italia e la Società delle Romane, prima del pagamento della somma suddetta, avrà luogo sulle basi del presente articolo un'apposita Convenzione con approvazione ed intervento del Governo per istabilire le condizioni della cessione dell'esercizio e per assicurare alla Società dell'Alta Italia la ritenuta di tutti i prodotti dell'esercizio, finchè non sia rimborsata degli undici milioni e di ogni altro capitale anticipato, compresi i relativi interessi, il tutto ai patti e sulle basi già concordate in massima.

Art. 15. Approvata per legge la Convenzione tra il Governo e la Società delle Romane del 30 settembre 1868, s'intenderà di pien diritto risolta con effetto retroattivo la Convenzione contemplata all'articolo precedente tra la Società dell'Alta Italia e quella delle Romane; e la somma degli undici milioni anticipata dalla Società dell'Alta Italia rappresenterà la prima rata dei pagamenti in forza della presente Convenzione dalla medesima dovuta al Governo, e quindi un primo acconto sulle somme che in dipendenza della precitata Convenzione in data 30 settembre 1868 sono dal Governo dovute alla Società delle Romane, e l'effetto della presente Convenzione tra il Governo e la Società dell'Alta Italia rimonterà al giorno in cui la detta Società avrà assunto l'esercizio in virtù della Convenzione accennata nell'articolo precedente.

Art. 16. Qualora invece la detta Convenzione del 30 settembre 1868 non fosse approvata per legge rimarrà in pieno vigore ed avrà tutti gli effetti legali di piena esecuzione la Convenzione di cui all'articolo 14 predetto, lo che pure avrà luogo nel caso in cui non fosse approvata per legge la Convenzione presente.

Art. 17. Le linee concesse in appalto alla Società dell'Alta Italia vengono dal Governo garantite libere da qualsiasi onere, tranne quelli stipulati colla presente Convenzione; per cui non potrà la Società concessionaria essere passibile di molestie che potessero derivare da debiti di costruzione, o di esercizio delle dette linee, nè da pagamento di interessi o di altra passività.

Art. 18. In caso di riscatto delle linee che compongono la rete della Società dell'Alta Italia il contratto d'appalto per l'esercizio delle linee di cui all'art. 1 si intenderà risolto, ed il Governo rimborserà alla Società le somme anticipate per la parte di cui sarà verso la medesima debitore.

Art. 19. Qualora venga dalle provincie o corpi morali interessati costrutto il tronco di ferrovia da Lucca a Viareggio in congiunzione colle linee contemplate nella presente Convenzione, la Società avrà l'obbligo di estendere l'esercizio al tratto medesimo ai patti ed alle condizioni con cui ha assunto l'appalto delle suddette linee, mediante, cioè, i rimborsi, i prelievi ed il premio del dieci per cento pattuiti nei precedenti articoli 4 e 5.

Alle stesse condizioni si obbliga la Società di esercitare, a richiesta del Governo, la linea da Savona a Bra, meno per quanto riguarda il corrispettivo o premio riservato alla Società a sensi del detto art. 5, premio che sarà ridotto al solo cinque per cento, e con patto espresso di stabilire pel transito sulla linea Bra-Cavallermaggiore tariffe differenziali, ridotte in modo che i trasporti dalla linea suddetta verso Torino e viceversa non siano aggravati da spesa maggiore di quella che corrisponde al percorso diretto della linea tra Bra e Carmagnola.

La Società avrà diritto di prendere parte alla sorveglianza ed al collaudo delle diverse sezioni, e dovrà rivolgersi al Governo per quelle osservazioni che credesse opportuno di fare sullo stato dei lavori e sui lavori di complemento che le paressero richiesti dai bisogni dello esercizio.

Nel tratto da Carrara ad Avenza la Società avrà la preferenza per la costruzione delle ferrovie pubbliche che fossero concesse per comunicazione alle cave, e per il tratto da Avenza al mare, e dovrà in ogni caso, anche trattandosi di ferrovie private, permettere sul tronco suddetto il passaggio dei convogli diretti dalle cave allo scalo in mare ad Avenza, mediante il diritto a quei compensi per l'uso e per il consumo della via che saranno d'accordo col Governo od, in difetto, per mezzo d'arbitri stabiliti.

PARTE SECONDA. — *Concessione alla Società dell'Alta Italia della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia da Bussoleno a Bardonnèche.*

Art. 20. Il Governo concede alla Società ferroviaria dell'Alta Italia, sotto le condizioni infra espresse, la costruzione e l'esercizio del tratto di ferrovia da Bussoleno a Bardonnèche, non che il diritto di esercitare quella parte del traforo delle Alpi, detto del Moncenisio, tra Bardonnèche e Modane, che cade sul territorio italiano.

Art. 21. La linea e tratto di galleria suddetta, dell'approssimativa lunghezza di quarantasette chilometri, farà parte integrante della rete del Piemonte già spettante allo Stato e ceduta alla Società ferroviaria dell'Alta Italia colla Convenzione del 30 giugno 1864, approvata con legge del 14 maggio 1865, n. 2279. L'esercizio ne sarà fatto alle condizioni stesse dichiarate in quell'atto, tanto per riguardo ad ogni particolarità di servizio, quanto per l'applicazione delle tariffe.

Il Governo si riserva espressamente la facoltà di sottoporre ad una tassa speciale in aumento alle tariffe ordinarie, di cui nell'atto suddetto, i trasporti di qualsiasi genere, sì a grande che a piccola velocità, tra Bussoleno ed il centro della galleria del Cenisio; e la Società si obbliga di riscuotere quella tassa addizionale nella misura che verrà stabilita dal Governo, ed a versarne il prodotto nelle Casse dello Stato nei modi e termini che saranno dal Ministero dei Lavori Pubblici, d'accordo con quello delle Finanze, determinati. S'intende che è anche riservata al Governo la facoltà di variare a suo piacimento la misura di questa tassa addizionale.

Art. 22. La Società dell'Alta Italia si obbliga di eseguire a totale suo rischio e pericolo tutti indistintamente i lavori e le provviste necessarie per la costruzione della ferrovia suddetta, da Bussoleno all'entrata sud della galleria delle Alpi, in base al progetto di massima presentato dalla Direzione tecnica del traforo ed approvato in seduta del 23 dicembre 1863 dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, in modo da assicurare l'apertura della linea medesima al pubblico servizio alla stessa epoca in cui la grande galleria suddetta sarà ultimata e disposta pel regolare esercizio.

I lavori di costruzione saranno eseguiti in conformità dei progetti particolareggiati già approvati o da approvarsi dal Governo, con facoltà però alla Società di introdurvi, con approvazione del Ministero, tutte le modificazioni atte ad assicurare il più sollecito eseguimento delle opere.

In quanto ai lavori di stabilimento delle stazioni per la distribuzione e la forma dei fabbricati, per il raddoppiamento dei binari, per tettoie, rimesse ed ogni accessorio, e per tutto il materiale fisso richiesto dal servizio dei viaggiatori e delle merci, si seguiranno gli stessi tipi adottati per le stazioni lungo le altre linee della rete dell'Alta Italia.

Art. 23. La ferrovia predetta sarà eseguita per un solo binario nel tratto da Bussoleno a Salbertrand, e l in quello successivo, da Salbertrand all'entrata sud della galleria, la sede stradale sarà invece preparata per doppio binario, ma l'armamento del secondo binario fra le due stazioni suddette di Salbertrand e di Bardonnèche, in tutto o in parte della distanza, non sarà posto in opera se non quando lo richiederanno i bisogni del traffico.

Art. 24. La intiera strada da Bussoleno a Bardonnèche sarà armata con guide, ruotaie o regoli di acciaio del modello Vignolle, già approvato dal Governo per il rinnovamento della linea Torino-Genova, colla differenza però che ad ogni regolo di 6 metri di lunghezza corrisponderanno 7 traversine di rovere o di faggio iniettate col solfato di rame, ovvero traversine formate di lamiera di ferro.

Art. 25. La Società provvederà altresì a totali sue spese il materiale mobile per l'esercizio, onde possa questo avere luogo colla massima regolarità nelle eccezionali condizioni di pendenza e di clima in cui la ferrovia trovasi costituita.

Art. 26. Lo Stato, in relazione al disposto dell'articolo 20, cede gratuitamente alla Società i terreni di sua proprietà esistenti nell'interno della stazione di Bardonnèche, i movimenti di terra ed i manufatti eseguiti sull'area medesima, e così pure i fabbricati, di qualunque genere essi siano, attualmente usati per uffizi, alloggi, magazzini ed officine, per quanto saranno necessari per il completo e comodo servizio della stazione.

L'adattamento però di questi fabbricati alla loro nuova definitiva destinazione rimarrà a tutto carico della Società.

La simultanea o successiva loro consegna dovrà avere luogo in modo da permettere l'uso per l'esercizio della linea col giorno in cui essa verrà aperta al pubblico servizio.

Quando si verifichi nello esercizio attraverso il grande sotterraneo delle Alpi la necessità di usare artificiale ventilazione, la Società avrà l'obbligo di eseguire tutti i lavori necessari per la piena sicurezza delle persone, ed il Governo cederà gratuitamente per la produzione dell'aria compressa l'uso di tutti o di quella parte degli stabilimenti e delle macchine esistenti nei cantieri che saranno necessari per tale produzione, con obbligo alla Società di mantenerli in perfetto stato e di fare attorno ai medesimi tutti gli adattamenti necessari.

Art. 27. La Società dovrà surrogare il Governo in tutti gli oneri dal medesimo assunti in forza dei contratti in corso per provviste e per eseguimento dei lavori lungo la linea concessa, ed il Governo con regolare procura investirà la Società delle facoltà necessarie per curare l'eseguimento dei contratti in corso, la di cui liquidazione resta a carico della Società.

Art. 28. Quando fosse dal Governo autorizzata la Società ad abbandonare l'esercizio del tronco da Susa a Bussoleno, dovrà a totali sue spese costruire una buona strada carreggiabile, con pendenze non superiori al sei per cento, fra la città di Susa e la nuova stazione di Meana-Susa, od in qualunque altro punto che potrebbe essere di accordo stabilito.

Verificandosi questo abbandono di esercizio, il tronco da Bussoleno a Susa rimarrà di piena proprietà della Società, la quale potrà disporre dei binari ed alienare a proprio vantaggio i materiali, fabbricati, tettoie e terreni di compendio del tronco predetto.

Art. 29. Il Governo pagherà alla Società, a titolo di concorso nelle spese di costruzione del tratto di ferrovia da Bussoleno a Bardonnèche, la somma di dodici milioni nel modo seguente:

Al primo luglio 1870 quattro milioni;
Al primo luglio 1871 quattro milioni;
Al primo luglio 1872 quattro milioni.

L'ultima rata, quando ne faccia domanda la Società, sarà pagata a Parigi sui premi promessi dal Governo francese per ogni anno anticipato sul termine fissato per l'apertura della galleria delle Alpi.

Nella prima rata saranno computate le spese tutte fatte dal Governo per l'eseguimento dei lavori, nei tratti in corso di costruzione fra Bussoleno e Serre de la Voûte, dal giorno in cui i lavori furono iniziati sino al giorno in cui avrà luogo la consegna, che sarà fatta tosto approvata per legge la presente Convenzione.

Quando le somme spese eccedessero l'importare della prima rata, la residua parte sarà portata in diminuzione della seconda come sopra stabilita.

Art. 30. Il Governo assicura alla Società un prodotto lordo di due milioni all'anno in aumento alla quantità guarentita alla Società in forza dell'articolo 10 dell'atto 2 febbraio 1865, addizionale alla citata Convenzione del 30 giugno 1864, approvata colla legge del 14 maggio 1865.

Art. 31. Il materiale per la costruzione della linea ed il materiale mobile per metterla in esercizio saranno introdotti colla esenzione delle tasse doganali nei termini e nei limiti stabiliti per le linee dell'Italia centrale dall'articolo 26 del capitolato annesso alla Convenzione 25 giugno 1860.

Art. 32. I contratti relativi alla concessione, alla costruzione ed all'esercizio della linea saranno soggetti al diritto fisso di una lira.

PARTE TERZA. — *Modificazione agli anteriori atti di concessione.*

Art. 33. La Società dell'Alta Italia, quantunque non ne abbia obbligo a termini della Convenzione 30 giugno 1864, approvata colla legge 14 maggio 1865, n. 2279, tuttavia, in corrispettivo delle modificazioni alle anteriori concessioni stipulate colla presente Convenzione, si

obbliga di rimborsare allo Stato tutte le somme che il medesimo, della data della Convenzione suddetta al giorno in cui l'introito lordo raggiungerà il limite di lire quarantaquattro mila prestabilito all'articolo 36 seguente, avrà pagato alla Società per differenze sulla garanzia per tutte le linee alla medesima cedute in forza della Convenzione suddetta, comprese le maggiori somme relative alla linea di Bardonnèche, di cui si fa la concessione colla presente. Il rimborso delle somme predette si farà nei modi, tempi e condizioni indicati nel citato articolo 36.

Art. 34 Saranno unificate le guarentigie sotto diversa forma concesse per le linee della Lombardia e dell'Italia centrale, onde potere riunire in un solo sistema la gestione e la contabilità delle due reti.

Tale unificazione verrà fatta alle condizioni indicate dall'articolo seguente.

Art. 35. La garanzia fissa concessa, in dipendenza della Convenzione 25 giugno 1860, per la rete dell'Italia centrale nella somma di sei milioni cinquecentomila lire, sarà convertita in una garanzia del cinque e due decimi per cento sul capitale di costruzione, secondo che fu in detta Convenzione stipulato per la rete Lombarda, a condizione espressa però che per tutte le spese fatte fino al fine dell'anno 1868, comprese quelle da farsi per il compimento del ponte sul Po a Pontelagoscuro e dei tratti di accesso al ponte medesimo, resti ferma ed invariabile la predetta somma fissa di 6,500,000 lire di prodotto guarentito.

Al primo gennaio 1869 i conti relativi delle due reti della Lombardia e dell'Italia centrale saranno riuniti previa la liquidazione e la determinazione definitiva della quotità dell'interesse dovuto in ragione del capitale impiegato per la rete Lombarda, per formare coi suddetti sei milioni e mezzo una annualità complessiva che rappresenti il limite del prodotto netto guarentito dal Governo per le due reti riunite.

Per tutte le opere straordinarie e per tutti gl'ingrandimenti o raddoppiamenti di via, che fossero necessari per le ferrovie costituenti le due reti, saranno le spese occorrenti portate in aumento del capitale, e perciò la guarentigia suddetta verrà accresciuta della quota corrispondente all'interesse del cinque e due decimi per cento.

Art 36. Il rimborso che, tanto a termini della Convenzione 25 giugno 1860, approvata con legge dell'8 luglio stesso anno, quanto a termini dell'art. 33 della presente Convenzione, deve operarsi dalla Società per le somme che le furono e le saranno pagate dallo Stato per guarentigia, a datare dall'epoca dell'apertura delle linee all'esercizio per le linee della Lombardia e dell'Italia centrale, e dall'epoca della cessione quanto alle linee dello Stato, avrà principio tosto che il prodotto lordo della nuova rete, risultante dalla riunione delle tre reti, della Lombardia, dell'Italia centrale e del Piemonte, raggiungerà la somma di lire quarantaquattro mila per chilometro e per anno.

La eccedenza del prodotto sarà divisa per metà tra la Società ed il Governo, e la parte spettante al Governo verrà imputata annualmente al rimborso delle somme pagate per guarentigia alla Società, dopo il quale integrale rimborso cesserà ogni partecipazione del Governo sul prodotto delle linee.

Tale rimborso si effettuerà per tutte le linee senza interessi a carico della Società.

Art. 37. Il termine stabilito nella Convenzione 27 febbraio 1866 col Governo austriaco per la scadenza della concessione della rete veneta, si dichiara esteso a tutte le linee facienti parte della rete dell'Alta Italia.

Nello stesso modo il termine dopo il quale è riservato al Governo il diritto di riscatto, resta, a modificazione del prescritto dalle antecedenti concessioni, stabilito per tutte indistintamente le linee suddette a venticinque anni, da decorrere dalla data della presente Convenzione, dichiarando dovere il riscatto operarsi pel complesso delle linee che compongono la rete dell'Alta Italia.

Tanto in caso di riscatto, come allo spirare della presente concessione, si seguiranno le norme stabilite negli articoli 61, 62, 63, 64 e 65 del capitolato annesso alla legge 14 maggio 1865, salvo per il materiale mobile, il quale sarà ripreso dal Governo a prezzo di estimo per tutta la parte di esso materiale spettante alla rete dell'Italia centrale.

Art. 38. La Società dell'Alta Italia, per l'anno 1868 e per gli anni successivi, pagherà allo Stato, per le linee del Piemonte, della Lombardia e dell'Italia centrale, l'imposta nella misura liquidata e pagata per l'anno 1867, nè sarà obbligata ad alcuna maggiore imposta nè diretta, nè indiretta, nè afferente all'industria, alle azioni, alle obbligazioni, alla loro circolazione, ai dividendi ed interessi.

Il reddito imponibile di ricchezza mobile, concernente quella parte di detta imposta che si riferisce alle linee esercitate nelle provincie del Piemonte, sarà notificato proporzionalmente nei comuni delle provincie stesse, a norma dell'art. 67 del regolamento 8 novembre 1868 esecutivo della legge 7 luglio 1868, num. 4513, nè la Società dell'Alta Italia potrà essere obbligata di pagare ai comuni ed alle provincie, nelle quali si trovano i detti tre gruppi di linee, imposte che già non fossero costituite nell'anno 1867, o sovraimposte che eccedano la misura autorizzata dalla detta legge del 7 luglio 1868, num. 4513.

Il pagamento delle dette imposte, da farsi allo Stato, alle provincie ed ai comuni nella misura suindicata, continuerà soltanto fino all'epoca stabilita all'art. 36 della presente Convenzione, per l'intiero rimborso allo Stato delle somme pagate alla Società dell'Alta Italia sulle garanzie ad essa promesse dagli anteriori atti di concessione e per effetto della presente Convenzione.

Dalla detta epoca dell'effettuato rimborso in avanti, la Società dell'Alta Italia pagherà allo Stato, alle provincie ed ai comuni le imposte e sovraimposte d'ogni natura nella misura che saranno allora in vigore, rinunziando la Società dell'Alta Italia, come fin d'ora per allora rinunzia, al beneficio della esenzione delle imposte che le è accordata, quanto alle linee dell'Italia centrale, per tutto il periodo della concessione dall'art. 27 della Convenzione 25 giugno 1860, approvata colla legge dell'8 luglio dello stesso anno.

Art 39. Il pagamento delle guarentigie concesse alla Società si effettuerà nel modo seguente:

Al 30 giugno di ogni anno il Governo pagherà alla Società la metà della somma totale nella quale le guarentigie di qualunque natura saranno state liquidate per l'anno precedente.

Sulla presentazione dei conti, alla scadenza dell'anno, il Governo pagherà, ove dal conto risulti un saldo a favore della Società, i quattro quinti della relativa somma di cui verrà addebitato nel conto.

Il saldo definitivo sarà corrisposto subito che sarà concordata tra le parti la liquidazione dei conti dell'anno.

Ove colla liquidazione del conto definitivo venga a risultare che la Società ha percepito qualche somma in eccedenza a quella che le è dovuta per l'intiera annata, la Società rimborserà al Governo, subito dopo la liquidazione del conto, il fondo riscosso in più.

Art. 40. La presente Convenzione sarà definitiva ed efficace quando venga approvata per legge, e andrà soggetta al diritto fisso di una lira.

Fatta, letta e sottoscritta in duplice originale a Firenze, oggi quattro gennaio mille ottocento sessantanove.

Il Ministro delle Finanze
L. G. CAMBRAY-DIGNY.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
LODOVICO PASINI

Il Rappresentante della Società dell'Alta Italia
P. AMILHAU.

Il Direttore Capo di Divisione nel Ministero dei Lavori Pubblici
MATTEO COBOEVICH.

Visto, *il Ministro delle Finanze*
QUINTINO SELLA.

Visto, *il Ministro dei Lavori Pubblici*
GIUSEPPE GADDA.

ALLEGATO N° 2.

Fra le LL. EE. i signori Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze, ed il rappresentante della Società ferroviaria dell'Alta Italia è stato convenuto di portare alla Convenzione del 4 gennaio 1869 le seguenti modificazioni ed aggiunte:

Art. 1. Oltre la facoltà del riscatto, pattuita per tutte le linee della Società dell'Alta Italia a norma del primo alinea dell'articolo 37 della Convenzione del 4 gennaio 1869, avrà il Governo il diritto di sciogliere, al termine di 10 anni, il contratto colla Società dell'Alta Italia per l'esercizio della ferrovia Ligure da Firenze al confine francese per Pistoia, Pisa, Massa, e delle linee da Savona a Torino con diramazione Cairo-Acqui, con che dia alla Società il preavviso di due anni e restituisca il residuo debito di capitali ed interessi prima della scadenza del detto termine di dieci anni.

Questo termine di 10 anni decorrerà dal giorno in cui l'intera linea sarà posta in esercizio.

Art. 2. Verificandosi il caso della risoluzione del contratto di cui è detto all'articolo precedente, le opere di ampliazione che occorreranno alla stazione di Firenze per l'uso della Società dell'Alta Italia, in aggiunta ai locali di cui già attualmente essa gode in forza dell'articolo 8 della Convenzione 12 marzo 1869, stipulata colla Società delle ferrovie Romane, saranno a carico della Società dell'Alta Italia, ritenuto che il servizio debba eseguirsi in comune.

Pei trasporti che si faranno coi convogli della Società dell'Alta Italia sul tronco Pistoia-Firenze, e per l'uso delle stazioni si applicherà, per quanto riguarda le condizioni ed il corrispettivo, la disposizione dell'articolo 1, Allegato *B* 1, annesso alla legge 14 maggio 1865, numero 2279, secondo capoverso.

Art. 3. Sarà in facoltà del Governo, dopo anni cinque decorrendi dall'approvazione della presente Convenzione, di restituire alla Società dell'Alta Italia, col preavviso di mesi 6, i capitali dovuti alla medesima dal Governo in dipendenza della presente convenzione.

Art. 4. Sulle linee ferroviarie da Firenze al confine francese e da Savona a Torino con diramazione Cairo Acqui, il Governo avrà l'esclusiva facoltà di stabilire le tariffe e gli orari pel servizio dei viaggiatori e delle merci.

Art. 5. La disposizione dell'articolo 37 del capitolato annesso alla Convenzione 30 giugno 1864, approvata con legge 14 maggio 1865, n° 2279, si dichiara estesa a tutte le linee possedute od in qualsivoglia modo esercitate dalla Società dell'Alta Italia nel territorio italiano.

Art. 6 A modificazione di quanto è stabilito nelle varie leggi e capitolati di concessione colla Società dell'Alta Italia relativamente al giudizio di arbitri, si conviene che nel medesimo atto del compromesso saranno nominati i tre arbitri ai quali sarà demandato il giudizio. Ove non riescisse di porsi d'accordo sulla nomina del terzo arbitro, essa si farà dal presidente della Corte d'appello della capitale.

Dal giudizio degli arbitri è ammesso il ricorso in Cassazione.

Art 7 All'articolo 36, prima dell'ultimo paragrafo, si aggiunge il seguente:

« Se per altro il prodotto chilometrico delle linee non avesse raggiunto la misura delle lire 44,000 al chilometro nell'anno 1891, comincierà cionullostante nell'anno stesso e continuerà negli anni successivi il rimborso delle garanzie sulla metà dell'eccedenza del prodotto lordo che si verificherà in confronto a quello dell'anno 1890. »

Art. 8. All'articolo 38 viene sostituito il seguente:

« Per le linee del Piemonte, della Lombardia e dell'Italia centrale le imposte dirette saranno dalla Società dell'Alta Italia corrisposte come segue:

« Pagherà a norma della legge comune le imposte sui terreni, sui fabbricati e sugli stipendi degli impiegati

« Per l'imposta di ricchezza mobile sui redditi della Società e per ogni altra tassa di eguale natura o congenere che si venisse a stabilire in sostituzione od aggiunta dell'attuale fino al termine contemplato dall'articolo 36, la Società pagherà all'erario l'imposta nella misura liquidata e pagata per l'anno 1867 allo Stato, alle provincie ed ai comuni.

« Ogni maggior somma, oltre quella suddetta del 1867, che risultasse annualmente dovuta dalla Società in seguito alla decisione amministrativa o giudiziaria sulle pretese *hinc inde* discusse fra la Società e lo Stato, come pure qualunque maggior somma che fosse dovuta dalla Società per effetto di aumenti o sostituzioni di imposta, saranno pagate cogli interessi decorrendi dalle rispettive scadenze nel modo e tempo stabiliti dall'articolo 36 per le garanzie ricevute dallo Stato. Nello stesso modo e colle stesse norme si terrà conto a favore della Società delle minori somme che avrebbe dovuto pagare per dette imposte.

« Ferma la misura provvisoria dell'imposta liquidata e pagata per l'anno 1867 allo Stato, alle provincie ed ai comuni, ove lo Stato avochi a sè i centesimi addizionali attribuiti alle provincie ed ai comuni, la Società pagherà allo Stato quanto sarebbe stato dovuto agli uni ed alle altre.

« Quando si verificherà la condizione contemplata dall'articolo 36 che, cioè, il prodotto lordo delle linee arrivi a 44,000 lire per chilometro e per anno, ed al più tardi nell'anno 1891, la Società pagherà alle epoche normali le imposte e sovraimposte tutte che saranno in vigore relativamente anche alle linee dell'Italia centrale rinunciando la Società dell'Alta Italia, come fin d'ora per allora rinuncia, al beneficio dell'esenzione che le è accordata, quanto alle dette linee dell'Italia centrale, per tutto il periodo della concessione dall'articolo 27 della Convenzione 25 giugno 1860, approvata colla legge dell'8 luglio dello stesso anno. »

Firenze, il 5 luglio 1870.

Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
G GADDA.

Il Rappresentante della Società dell'Alta Italia
P AMILHAU

Visto, *il Ministro delle Finanze*
QUINTINO SELLA.

Visto, *il Ministro dei Lavori Pubblici*
G. GADDA.

ALLEGATO N° 3.

Partecipate alla Rappresentanza dell'Alta Italia le deliberazioni dell'onorevole Commissione parlamentare, dietro le nuove trattative passate fra la medesima ed i Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici, si convennero le seguenti aggiunte e variazioni agli articoli addizionali della scrittura 5 luglio mille ottocento settanta.

1° Al primo articolo viene surrogata la frase: *Dopo il termine di anni dieci* all'altra: *Al termine di anni dieci*, ecc

2° Al secondo articolo si farà la seguente aggiunta da interporsi ai due capoversi: « Si dichiara che le opere già eseguite e di cui attualmente gode la Società dell'Alta Italia nella stazione di Firenze sono di proprietà del Governo, e che le opere di ampliazione che dalla stessa Società si dovranno eseguire pel proprio uso in forza del presente articolo saranno di proprietà del Governo. »

3° Al quinto articolo si farà la seguente aggiunta:

« Quelle nuove linee che congiungeranno due ferrovie ora appartenenti a reti diverse, continueranno a godere a fronte dell'Alta Italia quei diritti che per tale circostanza loro attribuisce il disposto dell'articolo 37 del detto capitolato, dovendo a tale scopo considerarsi le reti cui si riferiscono come tuttora separate. »

4° Il rimborso delle garanzie e delle imposte arretrate coi relativi interessi di cui all'articolo 36 della Convenzione 4 gennaio 1869 e 7 ed 8 della scrittura addizionale 5 luglio 1870, si farà sui tre quarti anzichè sulla metà della eccedenza di prodotto lordo di cui nei detti articoli.

Fatto a Firenze in doppio originale addì undici luglio mille ottocento settanta.

Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
G GADDA

Il Rappresentante della Società dell'Alta Italia
P AMILHAU.

Visto il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

Visto, il Ministro dei Lavori Pubblici
GIUSEPPE GADDA

ALLEGATO *A*
alla Convenzione 4 gennaio 1869.

Capitoli per l'esercizio delle linee da Firenze a Massa per Pistoia e Lucca, e da Massa alla frontiera francese.

Art. 1. L'esercizio delle linee da Firenze a Massa per Pistoia e Lucca, e da Massa alla frontiera francese, concesso in appalto alla Società dell'Alta Italia colla Convenzione in data d'oggi, s'intenderà dover essere fatto con tutta la regolarità e sicurezza prescritta dai regolamenti in vigore e colle stesse norme e discipline che sono attualmente o saranno, coll'approvazione del Governo, applicate all'attuale rete che nel Regno d'Italia appartiene alla Società medesima.

Saranno pertanto in ogni parte del servizio esattamente osservate le condizioni stabilite dalla Convenzione 30 giugno 1864, approvata colla legge 14 maggio 1865, per la cessione delle linee dello Stato alla Società suddetta in tutto ciò che riguarda l'esercizio, per modo che s'intenderà dovere le nuove linee (date in appalto) formare parte integrante di quelle nella precitata cessione contemplate.

Art. 2. La Società nelle disposizioni relative all'ordinamento del servizio, tanto pel personale, quanto per il materiale d'ogni genere, avrà la stessa libertà d'azione che le spetta per riguardo alle altre sue linee, ma dovrà, secondo la richiesta del Governo, giustificare nella resa dei conti che per ogni trattamento e per ogni particolarità dei diversi servizi di mantenimento, di trazione e di traffico, in circostanze eguali sono adottati gli stessi principii e gli stessi termini che trovansi applicati ed osservati sulle linee comprese nella precitata Convenzione 30 giugno 1864, in modo che le spese ordinarie riescano esattamente proporzionali tanto sulle nuove, quanto sulle attuali linee della rete suddetta, avuto riguardo alle particolari condizioni in cui si trova la ferrovia data in appalto.

Nelle spese di mantenimento si intendono comprese tutte le provviste e le somministranze necessarie per mantenere in istato normale il piano della via, compreso l'armamento, il corpo stradale, l'opere d'arte, i fabbricati ed ogni accessorio, escluse le riparazioni prodotte da casi straordinarii di mareggiate, di scorrimenti di suolo, di piene di fiumi o torrenti e da ogni circostanza imprevduta derivante da forza maggiore.

Art. 3 Il conto definitivo delle spese ordinarie sarà per ogni anno d'esercizio presentato al commissariato governativo non più tardi della fine di marzo dell'anno susseguente, secondo le forme e la divisione in categorie con cui la Società presenta all'assemblea generale il rendiconto annuale.

Saranno quindi le spese ordinarie riassunte nei seguenti titoli:

a) Direzione e servizi amministrativi, personale, spese d'uffizio e diverse ragguagliate a percorso chilometrico sulle varie reti dell'Alta Italia, limitatamente alle spese generali dell'amministrazione e della direzione generale avente sede in Italia.

b) Servizio di manutenzione:
1° Corpo stradale ed opere d'arte;
2° Armamento delle vie;
3° Fabbricati;
4° Sorveglianza;
5° Spese diverse.

c) Servizio della locomozione:
1° Macchine;
2° Vetture;
3° Spese diverse.

d) Servizio del traffico e del movimento:
1° Personale;
2° Spese diverse.

e) Spese generali:
1° Imposte;
2° Pubblicità;
3° Assicurazioni;
4° Spese diverse.

La Società dovrà contemporaneamente somministrare al Governo una copia dei conti relativi desunti dal proprio libro maestro.

Art. 4. Nel caso che insorgessero difficoltà nell'accertamento delle spese e nella liquidazione definitiva dei conti, le differenze saranno rimesse al giudizio di arbitri, secondo le norme stabilite dall'articolo 66 del capitolato annesso alla Convenzione in data 30 giugno 1864.

Gli arbitri non potranno essere funzionari nè del Governo, nè della Società, nè avere, sotto qualunque forma, interesse nella gestione della Società medesima.

Art. 5. In ogni caso, ritenute le norme indicate agli articoli 1 e 2 che debbono reggere lo esercizio, si stabilisce fin d'ora:

Che la spesa media per chilometro percorso non potrà per le nuove linee essere superiore a quella ottenuta nel medesimo anno sulla rete in generale;

Che il materiale fisso e mobile, i combustibili ed ogni oggetto di consumo saranno della forma e qualità usati sovra una o più delle altre linee della rete italiana appartenente alla Società.

La Società pertanto somministrerà agli arbitri, nel caso in cui si debba avervi ricorso, tutti gli schiarimenti e le giustificazioni necessarie perchè i medesimi abbiano i mezzi di dare un maturo giudizio.

Art. 6. Le provviste del materiale mobile necessario per l'esercizio saranno fatte in ragione della estensione o lunghezza delle linee, nei limiti del più assoluto bisogno, e saranno accresciute in giusta proporzione a misura che aumenterà lo sviluppo del movimento e che crescerà il prodotto dell'esercizio.

Si stabilisce poi che il numero e la qualità delle locomotive e dei veicoli d'ogni genere dovrà essere regolato in base del percorso chilometrico, che in ragione del movimento presunto si potrà presupporre doversi verificare, onde non discostarsi dal limite medio che si ottiene sulle altre linee della rete dell'Alta Italia.

Art. 7. Le spese per lavori straordinari di mantenimento e di rifacimento, non che quelle per riparazioni e per difesa in conseguenza di guasti eccezionali per mareggiate, temporali, straripamenti di fiumi e torrenti, franamenti ecc., saranno, previo accertamento e previa l'approvazione del Governo, computate in conto separato, ed imputate sul prodotto lordo dell'anno in corso o degli anni seguenti dopo il prelevamento delle somme riservate:

a) Per le spese di mantenimento e di esercizio;

b) Per l'interesse ed ammortamento del materiale mobile;

c) Per l'interesse delle somme da impiegarsi nei lavori di miglioramento o di ampliazione, come agli articoli 3, 7 ed 8 della Convenzione;

d) Del premio dovuto alla Società in base all'articolo 5 della medesima

Art. 8. Le spese che si riferirebbero ai lavori di mantenimento iniziati negli anni precedenti, i compensi per avarie, bagnamenti, mancanze successe negli anni anteriori saranno compresi nella liquidazione delle spese di esercizio dell'anno in cui verranno pagati, e viceversa i pagamenti di qualunque somma riferentesi ad arretrati saranno ascritti al credito dell'esercizio per l'anno in cui saranno effettuati.

Art. 9. Finchè non sia aperta la intera linea Ligure, il numero dei treni per i viaggiatori per i nuovi tronchi aperti successivamente all'esercizio non sarà minore di tre al giorno in ciascuna direzione, tanto in andata come al ritorno.

In ciascuno dei tronchi fin d'ora aperti all'esercizio da Genova a Voltri, e da Firenze a Spezia per Pisa e Massa, il numero dei treni non sarà minore di quello che si verifica attualmente.

Fatti, letti e sottoscritti in duplice originale a Firenze, oggi 4 gennaio 1869.

Il Ministro delle Finanze
L G. CAMBRAY DIGNY.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
LODOVICO PASINI

Il Rappresentante la Società dell'Alta Italia
P. AMILHAU.

Il Direttore capo di divisione nel Ministero dei Lavori Pubblici
MATTEO COBOEVICH

Visto, il Ministro dei Lavori Pubblici
GIUSEPPE GADDA.

Visto, il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

Il N. 5858 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la legge che approva le convenzioni colle Società delle strade ferrate Romane, Meridionali, di Savona e Sarde e disposizioni relative.

La legge e le convenzioni sono pubblicate in supplementi annessi alla Gazzetta d'oggi.

In un foglio di supplemento pure annesso alla Gazzetta d'oggi si pubblica la legge numero 5868 che manda ad esecuzione il trattato di commercio e di navigazione tra l'Italia e la Spagna conchiuso a Madrid il 22 febbraio 1870.

Il N. 5876 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Considerata la convenienza di riordinare il sistema di pagamento delle quote d'imposta fondiaria dovute dal Demanio sui beni di proprietà dello Stato, o da esso amministrati, in relazione alle nuove discipline contabili che andranno in attività col 1° gennaio 1871;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. A cominciare dall'anno 1871, il Demanio e gli enti da esso rappresentati saranno bensì compresi nei ruoli generali dell'imposta sui beni rustici e di quella sui fabbricati, ma soltanto per le imponibilità dei rispettivi fondi e fabbricati, all'effetto della determinazione delle aliquote delle sovrimposte provinciali e comunali.

Le corrispondenti quote d'imposta non saranno inscritte in questi ruoli, nè date a riscuotere agli agenti della riscossione.

Art. 2. Pei beni del Demanio e degli enti da esso rappresentati, gli agenti delle imposte formano un ruolo speciale completo e lo trasmettono all'Intendenza di finanza nel cui circondario sono situati i beni.

L'Intendenza promuove dal Ministero delle Finanze, Direzione generale del Demanio, le convenienti disposizioni per il pagamento a trimestri maturati tanto della imposta principale dovuta allo Stato, quanto delle sovrimposte spettanti alle provincie ed ai comuni.

Art. 3. I centesimi per le spese di riscossione non saranno liquidati per le dette quote dovute dal Demanio e dagli enti da esso rappresentati, inscritti nel ruolo speciale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 4 settembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

Il N. MMCCCCXXVII (Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli statuti e gli atti relativi alla costituzione della Società anonima cooperativa di credito per azioni nominative, sedente in Crema sotto il titolo di *Banca popolare agricola di mutuo credito nel circondario di Crema*;

Visti i Reali decreti del 30 dicembre 1865, n. 2727, e del 5 settembre 1869, n. 5256;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. *La Banca popolare agricola di mutuo credito nel circondario di Crema*, costituitasi in Crema per atto pubblico del 7 maggio 1870, rogato Meneghezzi, è autorizzata, e ne sono approvati gli statuti riformati ai termini della deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti, in data 10 luglio 1870.

Art. 2. La Banca contribuerà per annue lire cinquanta nelle spese degli uffici d'ispezione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 4 agosto 1870.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

S. M. sulla proposta del Ministro degli Affari Esteri con decreti in data 19, e 24 agosto 1870 si è degnata fare le seguenti nomine nell'Ordine della Corona d'Italia:

Ad uffiziale:

Verdinois cav. Alessandro, Regio console generale in riposo.

A cavaliere:

Matagrin Amedeo.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra S. M. ha in udienza del 4 settembre 1870 fatto le seguenti disposizioni:

Ferrante Ernesto, capitano nell'arma d'artiglieria in aspettativa per riduzione di corpo, richiamato in effettivo servizio;

Piuselli Luigi Fortunato, capitano nell'arma d'artiglieria, collocato in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI.

L'Amministrazione francese notifica ora che la sospensione delle corrispondenze telegrafiche private colla Francia viene limitata alle località dei dipartimenti invasi.

Si accettano pertanto i telegrammi per le località dei dipartimenti non invasi; ma è a ritenersi che, avendo a percorrere linee men dirette e in condizioni anormali, le corrispondenze si facciano con minore regolarità, e con ritardi.

Si fa noto inoltre che è attualmente ristabilito il cordone sottomarino fra la Germania del Nord e la Svezia, per cui la tassa del telegramma di 20 parole a destinazione di questo ultimo Stato ritorna ad essere di lire 8.

Firenze, li 20 settembre 1870.

CASSA CENTRALE DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI

PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(Seconda pubblicazione)

Coerentemente al disposto degli articoli 178 e 179 del regolamento per le Casse dei depositi e dei prestiti, approvato con R. decreto 25 agosto 1863, n. 1444, si notifica, per norma di chi possa avervi interesse, che, essendo stato denunziato nelle debite forme lo smarrimento della polizza sottodesignata spedita dall'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti di Firenze, ne sarà rilasciato il duplicato appena trascorsi sei mesi da quello in cui avrà luogo la prima pubblicazione del presente, che sarà per tre volte ripetuta ad intervallo di un mese e resterà di nessun valore il titolo precedente.

Polizza n. 12467 rappresentante un deposito della somma di L. 50 fatto da Cecconi Domenico fu Giacomo per cauzione dell'esercizio di un mulino nel comune di Vito d'Asio in luogo detto il Canal di Vito.

Firenze 17 agosto 1870.

Il Direttore Capo di Divisione
CERESOLE.

Visto, *per l'Amministratore centrale*
G. GASBARRI.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI

PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(Seconda pubblicazione)

Coerentemente al disposto dell'art. 101 del regolamento per le Casse dei depositi e dei prestiti, approvato con R. decreto 25 agosto 1863, n. 1444, si notifica, per norma di chi possa avervi interesse, che, essendo stato denunziato, nelle debite forme, lo smarrimento del mandato sottodesignato spedito dall'Amministrazione della Cassa centrale dei depositi e prestiti in Firenze, ne sarà rilasciato il duplicato appena trascorsi venti giorni da quello in cui avrà luogo la terza pubblicazione del presente, che sarà per tre volte ripetuta ad intervallo di giorni dieci, e resterà di nessun valore il titolo precedente.

Mandato n. 1363, esercizio 1870, per la somma di lire 170 50, intestato a favore di Palattini Luigi quale curatore del minore Nalin Antonio, in pagamento di frutti di depositi, esigibile presso la tesoreria di Padova.

Firenze, 7 settembre 1870.

Il Direttore Capo di Divisione
CERESOLE.

Visto, *per il Direttore Generale*
G. GASBARRI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO

La *Gazzetta di Londra* del 17 settembre pubblica un dispaccio del signor di Bernstorff, del 1° settembre, col quale egli muove lagnanza perchè l'Inghilterra non impedisce la esportazione d'armi per la Francia. Lord Granville, con suo dispaccio del 15 settembre, risponde che la condotta del governo britannico è perfettamente conforme alle leggi internazionali. Lord Granville ricorda alla Prussia la stessa di lei condotta durante la guerra di Crimea; insiste sul non essere questa esportazione (benchè egli non l'approvi) vietata da alcuna legge. Finalmente soggiunge essere impossibile che una politica, approvata sul principio e riguardata come legale, venga mutata ora perchè il vincitore dichiara che il vinto può trarne vantaggio.

Il corriere di ieri a sera ci ha recati alcuni giornali parigini del 17. In questi giornali è riferito il decreto con cui il governo nazionale ha fissate le norme delle elezioni per l'Assemblea Costituente che deve riunirsi il 2 del prossimo ottobre. Le elezioni si faranno sulla base delle attuali liste elettorali alle quali i sindaci aggiungeranno una lista supplementare, da pubblicarsi tre giorni prima delle elezioni, coi nomi dei cittadini che abbiano giustificata la loro capacità elettorale. La eleggibilità verrà determinata conforme al disposto della legge 15 marzo 1849. Ciascun dipartimento eleggerà a scrutinio di lista il numero dei rappresentanti determinato nel rapporto di un deputato per ogni 50,000 abitanti e frazioni superiori a 30,000 abitanti. Lo squittinio non durerà che un giorno e seguirà nel capoluogo del cantone sotto la presidenza del sindaco locale. In casi speciali e dietro autorizzazione del prefetto, lo squittinio potrà aver luogo per sezioni sotto la presidenza dei sindaci dei comuni nei quali il voto seguirà. I militari presenti sotto le bandiere voteranno per la elezione dei rappresentanti del dipartimento nel quale sono inscritti come elettori. I militari in campagna o che fanno parte della guarnigione di una piazza in istato d'assedio daranno il loro bollettino conforme alle disposizioni adottate dal capo del corpo o dal governatore della piazza. Il voto in Algeria avrà luogo 15 giorni dopo, e nelle colonie due mesi dopo il giorno fissato per la Francia.

All'Aja il ministro dell'interno ha presentato al Parlamento un progetto di legge inteso a modificare la legge elettorale del 1850 in quanto concerne il censo. Da 112 fiorini, il censo viene ridotto a 100 per Amsterdam, Rotterdam e per l'Aja. Per gli altri distretti è proposta una riduzione proporzionale. Allo stesso Parlamento venne anche presentato il bilancio delle Indie Orientali per il 1870. Tale bilancio non è in equilibrio, atteso il ribasso dei prezzi di alcuni coloniali e l'aumento delle spese.

I giornali di Pesth scrivono che l'arciduca Giuseppe ha già intrapreso il suo viaggio per l'ispezione delle truppe degli honved nei loro luoghi di concentramento.

L'imperatore d'Austria ha ricevuto in Vienna, nel giorno 18 settembre, la deputazione della Dieta boema, la quale gli consegnò l'indirizzo della maggioranza. I diari di Vienna dicono che S. M. ha risposto invitando nuovamente la Dieta ad eleggere i deputati pel Reichsrath, conformemente alla costituzione e al rescritto imperiale.

Il conte Tauffkirchen è partito da Monaco di Baviera nel giorno 19 pel quartiere generale del Re di Prussia. Da Monaco si scrive che il collegio dei rappresentanti comunali ha risoluto d'indirizzare al Re di Baviera una petizione, pregandolo di promuovere il compimento dello Stato federativo germanico sulla base dell'attuale costituzione federale del Nord.

Il progetto che dicesi proposto dalla Baviera relativamente ad una Confederazione germanica da sostituirsi all'attuale Confederazione del Nord, credesi che sia stato presentato anche al governo del Würtemberg affinchè questo vi aderisse.

Ieri Roma fu occupata da un contingente di ciascheduna delle cinque divisioni italiane. Il rimanente delle truppe rimase accampato in prossimità della città.

Il generale Cadorna, dopo di aver fissato col generale Kanzler le condizioni di resa, che saranno oggi fatte conoscere al Governo, assistè questa mattina in Roma alla deposizione delle armi per parte delle truppe che hanno capitolato e allo sfilare delle truppe italiane accolte con vive acclamazioni al Re e all'esercito.

La guarnigione resasi sarà inviata tutta a Civitavecchia; gli indigeni formeranno un deposito senz'armi in attesa di ulteriori disposizioni, e gli esteri, forniti dei mezzi di trasporto, saranno inviati ai loro paesi.

La notizia diffusasi ieri in ogni parte d'Italia dell'ingresso delle truppe italiane in Roma, fu, come l'annunziano i numerosissimi telegrammi già pervenuti, salutata dappertutto, sì nelle grandi città che in ogni minor comune, con improvvise e spontanee dimostrazioni di gioia e del più grande entusiasmo: le case imbandierate, pubblici concenti musicali, luminarie, acclamazioni vivissime e continue al Re, all'esercito, a Roma capitale, ed ogni maggior segno di pubblica festa.

Molti Istituti e Rappresentanze provinciali e comunali, a viemeglio festeggiare il fausto avvenimento, decretarono sussidii alle famiglie povere dei militari chiamati sotto le armi, ai feriti ed alle famiglie dei morti negli scontri colle truppe pontificie.

Questa grande dimostrazione nazionale non si scompagnò mai dall'osservanza del massimo ordine e del nobile contegno che ispira un alto e profondo sentimento di legalità e d'affetto alle patrie istituzioni.

Al Ministro dell'Interno è pervenuto un indirizzo firmato da moltissimi cittadini di Venezia, con cui, facendo plauso all'iniziativa del Governo nella risoluzione della questione romana, lo si conforta a proseguire nella via intrapresa, assicurandolo dell'appoggio di quella cittadinanza.

Il Comizio agrario di Casoria e la Società della fratellanza di Narni hanno espresso le loro congratulazioni al Governo, felicitando il Re Vittorio Emanuele per l'ingresso delle truppe italiane in Roma.

Pervengono al Ministro dell'Interno indirizzi e congratulazioni, anche da parte di privati dei varii paesi d'Italia, per l'attitudine tenuta dal Governo circa la soluzione della quistione romana.

Dalle provincie romane:

Viterbo, 21 settembre.

La popolazione esultante per l'ingresso delle truppe italiane in Roma percorse le vie festosa, acclamando Vittorio Emanuele in Campidoglio. Le Giunte provvisorie provinciale e municipale inviano omaggi di devozione al Re, esprimendo in nome della popolazione festante la gratitudine, l'ammirazione per la politica del Governo.

Frosinone, 20 settembre.

La Giunta provinciale, in nome della Campania risorta a libertà, saluta di cuore le provincie sorelle, acclamando al Re, all'esercito, a Roma capitale.

Il Governo provvisorio di Terracina si è costituito in Giunta distrettuale, composta di Sarti presidente, Ghirelli e Lama.

Velletri, 20 settembre.

La Giunta governativa, anche a nome della popolazione esultante, congratulasi col Re e coll'esercito italiano per l'ingresso delle RR. truppe a Roma. La città è imbandierata e illuminata; la popolazione percorre le vie con banda musicale, acclamando al Re, all'esercito, a Roma Grande entusiasmo.

Anagni, 20 settembre.

La cittadinanza, esultante per vedere compiuto il più ardente suo voto, presenta omaggi di devozione al Re Vittorio Emanuele, esprime la gratitudine sua al Governo, acclamando al Re, all'Italia.

La cittadinanza di Pergola ha presentato un indirizzo di felicitazioni a S. M. pel fausto compimento delle aspirazioni nazionali secondo il programma dell'immortale Cavour.

Tolentino, 20 settembre.

La Giunta di Tolentino, lieta per la rivendicazione di Roma, offre lire 250 a sollievo dei soldati che fossero feriti e delle famiglie dei morti.

Il Ministro della Guerra ringraziò a nome del Governo e dell'esercito di sì patriottica offerta.

Montefiascone, 21 settembre.

La notizia dell'ingresso delle truppe italiane in Roma fu accolta con entusiasmo dalla popolazione plaudente; bandiere, concerto, illuminazione, acclamazioni al Re, all'Italia. Chiede plebiscito annessione; a Roma si mandano saluti; evviva all'esercito. Nei paesi del circondario entusiasmo generale. Le terre, i castelli, le ville salutano l'aurora della libertà, acclamando al Re, all'Italia, a Roma capitale.

Il Presidente della Giunta municipale.
COLOMBANO CORNITORI.

Vetralla, 21 settembre.

La Giunta municipale della città di Vetralla a nome della intiera popolazione esprime a S. M. i sentimenti di viva fedeltà e i ringraziamenti per l'ottenuta liberazione e per compimento dei destini d'Italia. Oggi festeggiasi con universale esultanza l'ingresso delle truppe italiane in Roma.

Per la Giunta: CAROSI.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Villa Albani, presso Roma, 20.

Questa mattina alle ore 5 30 le nostre truppe, rispondendo al fuoco delle truppe pontificie, sfondarono la cinta delle mura di Roma presso porta Pia. Alle dieci entravano in città. I pontifici inalberarono bandiera bianca su tutte le batterie, cessando il fuoco per ordine del Papa. Fu spedito un parlamentario al quartiere generale.

Tours, 20.

Questa mattina alle ore 4 due treni della ferrovia si scontrarono a Plessis presso Tours. Vi sono 11 morti e 25 feriti.

Orléans, 20.

Alcuni viaggiatori qui arrivati dicono che il combattimento avvenuto ieri presso Wissous ebbe una seria importanza. L'artiglieria mascherata nei boschi fece subire ai Prussiani perdite considerevoli.

Milano, 20.

Conosciutosi il dispaccio annunziante la resa di Roma, tutta la città fu imbandierata. Illuminaronsi molte località. La banda nazionale percorre la città suonando inni patriottici. Una folla immensa riversasi nelle piazze e nelle vie plaudente ed entusiasta pel felice avvenimento.

Livorno, 20.

La notizia dell'occupazione di Roma produsse un entusiasmo immenso. La cittadinanza in massa percorse le vie con bande musicali, fiaccole e bandiere. Illuminazione generale.

Bologna, 20.

All'annunzio dell'entrata in Roma la città fu totalmente imbandierata; le campane suonano a festa; preparansi per stasera illuminazioni e musiche.

Napoli, 20.

Appena si sparse la notizia dell'ingresso delle truppe a Roma una numerosissima dimostrazione percorse le vie principali acclamando al Re Vittorio Emanuele in Campidoglio. La città è imbandierata. Altre dimostrazioni preparansi per stasera con musiche e luminarie.

Torino, 20.

L'annunzio della reddizione di Roma produsse in tutta la città un immenso entusiasmo. Gli edifizi pubblici e privati sono illuminati. Grande dimostrazione nel popolo. Grida di *Viva Roma capitale d'Italia*. Le musiche percorrono le vie precedute da bandiere. Gioia universale.

Venezia, 20.

Oggi alle ore 3 pom. incominciarono a giungere le notizie dell'attacco vittorioso delle nostre truppe a Roma. Tutta la città fu tosto imbandierata e chiuse le botteghe. Tutte le campane suonavano a festa. Stasera si fece una illuminazione straordinaria nella piazza e in tutte le vie con bande musicali. Continui evviva a Roma e al Re Vittorio Emanuele. Fuochi di bengala. Folla compatta. Immensa gioia.

Modena, 20.

All'annunzio dell'entrata delle truppe italiane a Roma la città fu imbandierata; quindi illuminata. Una folla considerevole, preceduta da bandiere e dalla banda musicale, percorse le vie principali acclamando al Re in Campidoglio e a Roma capitale d'Italia. Portatasi alla residenza del prefetto, questi affacciossi al balcone e pronunciò breve e concise parole.

Napoli, 20.

Continuano le dimostrazioni entusiastiche con grida di viva il Re, l'Italia, Roma e l'esercito. Le musiche percorrono le vie. La città è animatissima. Illuminazione. Ordine perfetto.

Palermo, 20.

Pubblicatasi la notizia che stamane le nostre truppe, aperta la breccia, erano entrate vittoriosamente a Roma, fecesi una imponentissima dimostrazione col concorso di tutte le classi di cittadini. La città è intieramente illuminata e imbandierata.

Massa di Carrara, 20.

La città festeggia esultante la caduta del potere temporale dei Papi e il trionfo della civiltà. Evviva all'esercito, a Roma capitale, al Re in Campidoglio.

Orvieto, 20.

Ricevuta la notizia che fu aperta la breccia a Roma si fece una splendida dimostrazione dalle società operaie e dalla cittadinanza. Città imbandierata. Illuminazione generale.

Lecce, 20.

Alle ore 7 pom., all'annunzio della entrata delle nostre truppe a Roma fu fatta una grandissima dimostrazione entusiastica. Fragorosi evviva al Re, alla nazione e a Roma capitale. Le musiche percorrono la città suonando l'inno Reale. Il sindaco pronunziò un discorso, applaudendo al Re, al Governo e all'esercito.

Verona, 20.

I rintocchi della campana maggiore della torre annunziarono alla popolazione i primi successi in Roma. La città fu imbandierata. La musica della Guardia nazionale percorse le vie seguita da una popolazione immensa. Acclamossi al Re, a Roma capitale d'Italia e all'esercito. Frequenti spari di mortaletti fino a sera avanzata. Illuminazione generale.

Girgenti, 20.

Viva Roma capitale d'Italia, viva il Re, viva l'esercito: questo è l'unanime grido uscito dal popolo appena conosciutosi l'ingresso della nostra armata nella Eterna Città. Il paese illuminato, i battimani, le campane che suonano a festa, la musica, le bandiere nazionali sventolanti, e una dimostrazione numerosissima manifestano la gioia della città nostra pel faustissimo avvenimento.

Orléans, 20.

Nuovi dettagli sul combattimento di Wissous assicurano che 25 mila francesi concentrati dietro la torre di Mothléry hanno battuto circa 15 mila prussiani. Questi, mitragliati dalle batterie francesi, hanno perduto molta gente e ripassarono la riviera, ripiegandosi sopra un altro corpo d'armata.

Tours, 20.

Thiers partì questa mattina da Tours. Egli vedrà il conte di Beust a Vienna, ma compirà la sua missione in questa città soltanto al suo ritorno da Pietroburgo.

Londra, 20.

Ieri fu fatta una grande dimostrazione. Vi assistevano 10 mila democratici inglesi, i quali espressero le loro simpatie per la Repubblica francese, domandando che l'Inghilterra riconosca la Repubblica e l'aiuti ad ottenere una pace onorevole.

Notizie della Germania recano che la circolare di Giulio Favre fu accolta favorevolmente.

Bari, 21.

La notizia dell'entrata delle nostre truppe a Roma corse come un baleno per la città, che fu tutta imbandierata e illuminata. Cittadini di ogni classe riunironsi con numerose bandiere e bande musicali, scorrendo per le vie colle effigie del Re Vittorio Emanuele e di Garibaldi, acclamando con frenetici evviva l'Italia, il Re, Roma e Garibaldi. La dimostrazione riuscì imponentissima e commovente senza alcun disordine.

Berlino, 20.

Giulio Favre ha fatto pervenire il 17 corrente a lord Lyons la comunicazione ufficiale che il blocco del mare del Nord fu levato.

Hongkong, 1.

Il sentimento di ostilità contro gli stranieri va crescendo. Si teme una sollevazione contro di essi. Il ministro di Francia dichiarò che abbasserebbe la bandiera, se i mandarini condannati per l'ultimo massacro non verranno giustiziati prima del 31 corrente.

Londra, 20.

Il *Manchester Examiner* pubblica un dispaccio di Berlino il quale annunzia che la Russia si arma ed è decisa di protestare contro l'annessione di territori francesi alla Germania.

Berna, 20.

Il generale Werder ricusa di firmare nuovi salvacondotti per gli Strasburghesi che vogliono lasciare la città, e minaccia un bombardamento generale se la città ricusa d'arrendersi.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 20 settembre 1870, ore 1 pom.

Bel tempo su tutta l'Italia. Il mare è qua e là mosso. Dominano i venti di nord-est.

Ieri temporali in alcune stazioni.

Tempo buono.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze

Nel giorno 20 settembre 1870.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 763, 0	mm 762, 0	mm 762, 6
Termometro centigrado	17 0	21, 0	17, 5
Umidità relativa	65, 0	45, 0	65, 0
Stato del cielo	sereno	sereno e nuvoli	sereno
Vento direzione	NE	NE	NE
Vento forza	debole	quasi for.	debole

Temperatura massima . . . . + 21,8
Temperatura minima . . . . + 14,0
Minima nella notte del dì 20 al dì 21 + 10,0

Spettacoli d'oggi.

TEATRO PAGLIANO, 7 1/2 — Rappresentazione dell'opera-ballo del maestro Gounod: *Faust*.

TEATRO PRINCIPE UMBERTO, 7 1/2 — Rappresentazione dell'opera del maestro Donizetti: *Gemma di Vergy* — Ballo: *Armida*.

ARENA NAZIONALE, 7 1/2 — La drammatica Compagnia di Achille Dondini rappresenta: *La figlia del re Renato*.

FEA ENRICO, *gerente*.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze*, 21 *settembre* 1870)

VALORI	Godimento	VALORE NOMINALE	CONTANTI L	CONTANTI D	FINE CORRENTE L	FINE CORRENTE D	FINE PROSS. L	FINE PROSS. D	Nominale
Rendita italiana 5 0/0	1 luglio 1870	»	56 70	56 65	56 70	56 65	—	—	—
Detta 3 0/0	1 aprile 1870	»	35 10	35 —	— —	— —	—	—	—
Imprestito Nazionale 5 0/0	id.	»	84 75	84 65	85 —	84 80	—	—	—
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0/0	id.	»	77 —	76 80	— —	— —	—	—	—
Az. Regìa coint. Tab. (carta)	1 luglio 1870	500	— —	655 —	— —	— —	—	—	—
Obb. 6 0/0 Regìa coint. Tab. 1868	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	455
Imprestito Ferriere 5 0/0		840	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbligaz. del Tesoro 1849 5 0/0		840	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni della Banca Naz. Toscana	1 genn. 1870	1000	1860	1855	— —	— —	—	—	—
Dette Banca Naz. Regno d'Italia	id.	1000	— —	— —	— —	— —	—	—	2300
Banca Tosc. di cred. per l'ind. ed il commercio	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Banca di Credito Italiano		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni del Credito Mobil. Ital.	1 luglio 1870	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni delle SS. FF. Romane		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane)		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. 3 0/0 delle SS. FF. Rom.		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni delle ant. SS. FF. Livor.	1 luglio 1870	420	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. 3 0/0 delle suddette	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette 3 0/0		420	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette 5 0/0 ant. SS. FF. Mar.		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni SS. FF. Meridionali	id.	500	320 —	318 —	320 50	319 50	—	—	—
Buoni Meridionali 6 0/0 (oro)	id.	500	412 —	406 —	— —	— —	—	—	—
Obbl. 3 0/0 delle dette	1 aprile 1870	500	— —	— —	— —	— —	—	—	175
Obbl. dem. 5 0/0 in serie compl.	id.	505	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette in serie non complete		505	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette in serie di una e due		505	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. SS. FF. *Vittorio Emanuele*		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Impr. comunale 5 0/0 1ª emiss.		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Detto 2ª emissione		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Imprestito comunale di Napoli		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Nuovo impr. della città di Firenze	1 aprile 1870	250	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Prest. a premi città di Venezia		25	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obb. Cred. fond. Monte de' Paschi		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
5 0/0 italiano in piccoli pezzi	1 genn. 1870	»	— —	— —	— —	— —	—	—	57 50
3 0/0 idem	1 aprile 1870	»	— —	— —	— —	— —	—	—	36
Imprestito Naz. piccoli pezzi	id.	»	— —	— —	— —	— —	—	—	85 50
Obbl. ecclesiast. in piccoli pezzi		»	— —	— —	— —	— —	—	—	77 50

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra	a vista		
Detto	30			Trieste	30			Detto	30		
Detto	60			Detto	90			Detto	90	26 52	26 48
Roma	30			Vienna	30			Parigi	a vista		
Bologna	30			Detto	90			Detto	30		
Ancona	30			Augusta	30			Detto	90		
Napoli	30			Detto	90			Lione	a vista		
Milano	30			Francoforte	30			Detto	90		
Genova	30			Amsterdam	90			Marsiglia	a vista		
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro		21 13	21 12
								Sconto Banca 5 0/0.			

Prezzi fatti: 5 p. 0/0: 56 60, 62 50, 65, 67 50, 70 cont. e f. c — Pezzi da 20 lire oro 21 15, 12, 11, 13 — Impr. Naz. 84 75 cont.

Il Sindaco: A. MORTERA.

STRADE FERRATE ROMANE

Ai termini della Deliberazione consiliare del dì 17 stante, il dì 29 del mese corrente, a ore 10 ant. e giorni successivi occorrendo, sarà eseguita pubblicamente in una sala del palazzo della Direzione generale, posto sulla piazza vecchia di Santa Maria Novella, n. 7, l'estrazione a sorte delle appresso cartelle di azioni e di obbligazioni:

N° 52 Cartelle di azioni
» 56 Cartelle di obbligazioni serie A
» 19 » » B
» 188 » » C
» 270 » » D 1
» 350 » » D 2

della già Società delle *Strade Ferrate Livornesi*, il capitale delle quali sarà pagato ai possessori a incominciare dal dì 2 gennaio 1871;

N° 7 cartelle di obbligazioni, serie A
» 22 » » B
» 23 » » C

della già Società della *Strada Ferrata Centrale-Toscana e Asciano-Grosseto*, le quali, a cominciare dal 2 *gennaio* 1871, verranno rimborsate con L. 700 ciascuna fra capitale e premio;

N. 37 *Cartelle di obbligazioni* dello *Imprestito* contratto dalla già Società *Lucca Pistoia* nel 1856;
N. 18 Dette come sopra nel 1858;
N. 43 Dette dalle 16,548 emesse dalla già Società delle *Strade Ferrate Livornesi il 1° marzo* 1860 per resto e saldo del prezzo d'acquisto della *Strada Ferrata Lucca-Pistoia*;

le quali, in ordine ai respettivi istrumenti ed al decreto del 10 febbraio 1860, esser debbono rimborsate il 1° *marzo* 1871.

Nel suddetto giorno, 29 corrente, sarà pure proceduto, a cura del Consiglio d'amministrazione di questa Società, alla estrazione a sorte di

N. 23 Cartelle di obbligazioni di 1ª emissione (1856);
N. 29 Dette di 2ª (1857) della già Società della *Ferrovia Genova-Voltri* per effettuarsene il pagamento presso la Cassa generale di Genova a cominciare dal 2 *gennaio* 1871.

Firenze, 19 settembre 1870.

Il Direttore Generale
3040 G. DE MARTINO.

Avviso d'asta.

Si deduce a pubblica notizia che nel giorno nove del vegnente mese di ottobre, alle ore otto antimeridiane, con la continuazione in questa sala municipale di Mugnano del Cardinale, dinanzi al sindaco, o di chi ne farà le veci, si accende la candela sulla offerta di aumento del ventesimo prodotta a tempo utile, nel giorno tre corrente mese, dai signori Raffaele don Agostino fu Girolamo, domiciliato in Avellino, e Mario de Stefano fu Carmine, domiciliato in questo suddetto comune, solidalmente nella somma di lire quattromila trecento cinquantuno (L. 4351), sulla vendita del legname selvaggio compreso nella contrada Cupone, parte del bosco litto di proprietà del succennato comune, rimasto in candela vergine nel giorno venticinque agosto ultimo, deliberato per la somma di lire ottantasettemila venti (L. 87 020), solidalmente ai signori Vincenzo Ferrara fu Gerimia, e Benedetto Bacciero fu Domenico, domiciliati nel comune di Baiano.

Chiunque vorrà licitare potrà presentarsi in detto luogo, giorno ed ora con idoneo obbligato solidale di piena soddisfazione del sindaco.

Dato a Mugnano del Cardinale, 17 settembre 1870.

3033 *Il Sindaco*: G. REGA.

Comune di Campagnatico

AVVISO.

Il sottoscritto sindaco rende pubblicamente noto che è aperto il concorso ai posti di medico-chirurgo delle vacanti condotte di Civitella Marittima, e di Pari nel comune suddetto per la respettiva annua provvisione di lire 1912, e colle condizioni tutte stabilite nell'analogo avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del dì 14 novembre 1869, n. 311.

A chiunque piaccia di concorrere ai posti anzidetti è assegnato il termine di giorni venti dalla pubblicazione del presente avviso nella stessa *Gazzetta Ufficiale* per produrre all'uffizio comunale la respettiva istanza redatta in carta da bollo da centesimi cinquanta e munita dei relativi diplomi di abilitazione.

Dall'uffizio comunale, li 9 settembre 1870.

Per il Sindaco: A FRANCESCHINI, assessore anziano
3032 *Il Segretario*: Notaro G. FANTOZZI.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Avviso d'asta.

Dovendosi provvedere all'appalto per la riscossione dei dazi di consumo governativi nei comuni aperti sottoindicati, si rende pubblicamente noto quanto segue:

1. L'appalto si fa per cinque anni dal 1° gennaio 1871 al 31 dicembre 1875

2. L'appaltatore dovrà provvedere anche alla riscossione nei comuni appaltati delle addizionali e dazi comunali, dividendo con ciascun municipio le spese secondo i proventi rispettivi a termini degli articoli 15 e 17 della legge 3 luglio 1864, num. 1827, e dell'art 2 della legge 11 agosto 1870, e secondo le prescrizioni del regolamento generale sui dazi interni di consumo approvato col Reale decreto 25 agosto 1870, n. 5840, e dei capitoli d'onere.

3. Il canone annuo complessivo per tutti i comuni sottoindicati è di lire ventimila (L. 20,000).

Comuni: Monte San Giuliano — Pantelleria — Paceco — S. Ninfa — Campobello — Camporeale — Vita — Gibellina — Salaparuta — Poggioreale

4. Gli incanti si faranno per mezzo di offerte segrete presso questa Intendenza di finanza, nei modi stabiliti dal regolamento approvato col Regio decreto del 25 gennaio 1870, n. 5452, aprendo l'asta alle ore dodici meridiane del giorno 5 ottobre prossimo.

5. Chiunque intenda concorrere all'appalto dovrà unire ad ogni scheda d'offerta la prova d'aver depositato a garanzia della medesima nella tesoreria provinciale una somma eguale al decimo dell'importo complessivo dei canoni per l'intero quinquennio attribuito ai comuni compresi nell'appalto.

6 L'offerente dovrà inoltre nella scheda indicare il domicilio da lui eletto nella città capoluogo della provincia.

Non si terrà alcun conto delle offerte fatte per persone da nominare.

7. Presso l'Intendenza di finanza e presso ogni sottoprefettura (Alcamo e Mazara) della provincia saranno ostensibili i capitoli d'onere.

Presso l'Intendenza di finanza inoltre sarà ostensibile l'elenco dei consorzi e comuni aperti della provincia abbuonati alla riscossione dei dazi governativi, coll'indicazione del canone complessivo di ciascuno, e ciò per gli effetti dell'art. 28 dei capitoli d'onere.

8. La scheda contenente il minimo prezzo di aggiudicazione sarà dal Ministero inviata all'intendente di finanza.

9. Facendosi luogo all'aggiudicazione si pubblicherà il corrispondente avviso scadendo col giorno 20 ottobre p. v alle ore dodici meridiane, il periodo di tempo per le offerte del ventesimo a termini dell'articolo 59 del regolamento succitato.

Qualora vengano in tempo utile presentate offerte d'aumento ammessibili, a termini dell'articolo 60 del regolamento stesso, si pubblicherà l'avviso pel nuovo incanto da tenersi il giorno 4 novembre vegnente, alle ore dodici meridiane, col metodo dell'estinzione delle candele.

10. Seguita l'aggiudicazione definitiva, si procede alla stipulazione del contratto a termini dell'articolo 5 dei capitoli d'onere

11. La definitiva approvazione dell'aggiudicazione è riservata al Ministero delle finanze mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti, salvi gli effetti dell'articolo 83 del precitato regolamento

Il presente avviso sarà pubblicato in questa città, nei capoluoghi di circondario di questa provincia, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e nella gazzetta nella quale si fanno le inserzioni legali per questa provincia.

Trapani, lì 13 settembre 1870.

3054 *Per l'Intendente*: P. PIZZARDI.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AVVISO D'ASTA

Dovendosi provvedere all'appalto per la riscossione dei dazi di consumo governativi nei comuni aperti sottoindicati, si rende pubblicamente noto quanto segue:

1 L'appalto si fa per cinque anni dal 1° gennaio 1871 al 31 dicembre 1875

2 L'appaltatore dovrà provvedere anche alla riscossione nei comuni appaltati delle addizionali e dazi comunali dividendo con ciascun municipio le spese secondo i proventi rispettivi, a termini degli articoli 15 e 17 della legge 11 agosto 1870, e secondo le prescrizioni del regolamento generale sui dazi interni di consumo approvato col Real decreto del 25 agosto 1870, n. 5840, e dei capitoli d'onere.

3 Il canone annuo complessivo per tutti i comuni sotto indicati è di lire ottantacinquemila trecento (L. 85,300).

4. Gli incanti si faranno per mezzo di offerte segrete presso questa Intendenza di Finanza, nei modi stabiliti dal regolamento approvato col R. decreto del 25 gennaio 1870, num 5152, aprendo l'asta alle ore dodici meridiane del giorno 5 ottobre p. v.

5. Chiunque intenda concorrere all'appalto dovrà unire ad ogni scheda di offerta la prova d'aver depositato a garanzia della medesima nella Tesoreria provinciale una somma eguale al decimo dell'importo complessivo dei canoni per l'intero quinquennio attribuiti ai comuni compresi nell'appalto.

6 L'offerente dovrà inoltre nella scheda indicare il domicilio da lui eletto nella città capoluogo della provincia.

Non si terrà alcun conto delle offerte fatte per persone da nominare.

7. Presso l'Intendenza di finanza e presso le sottoprefetture saranno ostensibili i capitoli d'onere.

Presso l'Intendenza di finanza inoltre sarà ostensibile l'elenco dei consorzi e comuni aperti della provincia abbuonati alla riscossione dei dazi governativi coll'indicazione del canone complessivo di ciascuno, e ciò per gli effetti dell'art 28 dei capitoli d'onere.

8. La scheda contenente il minimo prezzo d'aggiudicazione sarà dal Ministero inviata all'intendente di finanza

9 Facendosi luogo all'aggiudicazione si pubblicherà il corrispondente avviso scadendo col 20 ottobre suddetto, alle ore dodici meridiane, il periodo di tempo per le offerte del ventesimo, a termine dell'art. 59 del regolamento succitato

Qualora vengano in tempo utile presentate offerte d'aumento, ammessibili a termine dell'articolo 60 del regolamento stesso, si pubblicherà l'avviso pel nuovo incanto da tenersi il giorno a ore dodici meridiane, col metodo dell'estinzione delle candele.

10 Seguita l'aggiudicazione definitiva, si procede alla stipulazione del contratto a termine dell'art 5 dei capitoli d'onere.

11 La definitiva approvazione dell'aggiudicazione è riservata al Ministero delle Finanze mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti, salvi gli effetti dell'art 83 del precitato regolamento.

Il presente avviso sarà pubblicato in questa città, nei capiluoghi di circondario di questa provincia, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e nella gazzetta nella quale si fanno le inserzioni legali per questa provincia

Distinta dei comuni compresi nell'appalto.

1. Acquasanta
2 Acquaviva Picena
3. Altidona
4. Amandola
5. Appignano
6. Acquata del Tronto
7. Belmonte Piceno
8. Campofilone
9. Carassai
10. Castel di Lama
11. Castignano
12. Castorano
13 Colli del Tronto
14. Comunanza
15 Cossignano
16. Cupramarittima
17. Falerone
18. Folignano
19 Force
20. Francavilla d'Ete
21. Grottammare
22. Grottazzolina
23. Lapedona
24. Magliano di Tenna
25. Maltignano
26 Massa Fermana
27. Massignano
28 Monsampolo del Tronto
29. Montalto delle Marche
30. Montappone
31. Montedinove
32. Montefalcone
33. Montefiore dell'Aso
34. Montefortino
35. Montegallo
36 Montegilberto
37. Montegiorgio
38. Montegranaro
39. Monteleone di Fermo
40 Montelparo
41. Montemonaco
42. Monteprandone
43. Montottone
44. Monterinaldo
45. Monterubbiano
46. Monsampietrangeli
47. Monte S. Pietro Morico
48. Monte Vidon Combatte
49. Monte Vidon Corrado
50. Monturano
51. Offida
52. Ortezzano
53. Palmiano
54 Pedaso
55. Petritoli
56. Ponzano di Fermo
57. Porto San Giorgio
58. Rapagnano
59. Ripatransone
60. Roccafluvione
61. Rotella
62. S. Benedetto del Tronto
63. Sant'Elpidio a Mare
64. Sª Vittoria in Matenano
65. Servigliano
66. Smerillo
67. Spinetoli
68. Torre di Palme
69. Torre San Patrizio
70. Venarotta.

Ascoli Piceno, lì 17 settembre 1870.

3044 *L'Intendente* BOERI.

Estratto di bando venale.

In esecuzione della sentenza proferita dal tribunale civile e correzionale di Firenze il 21 giugno 1870, registrata a forma di legge, ed in seguito all'ordinanza del signor presidente dello stesso tribunale del 12 settembre corrente, la mattina del dì undici novembre prossimo, a ore 10, alla pubblica udienza del tribunale medesimo (prima sezione civile) sulle istanze del signor Pietro Salari, rappresentato dal dottor Giuseppe Belli, verranno esposti all'incanto ed in tre lotti distinti le infrascritte tre case spettanti alla signora Maria Elisabetta Venturini vedova Ceccatelli, cioè:

Primo lotto.

Una casa di libera proprietà posta in via Borgo Allegri, segnata di n. 77, composta di cinque piani e di numero tre cantine in volta, rappresentata al catasto della comunità di Firenze in sezione B dalla particella di n. 781, articolo 647, con rendita imponibile di lire catastali 355 67.

Secondo lotto.

Altra casa in detta via Borgo Allegri, segnata di n. 89 livellare, dell'Arcispedale di Santa Maria Nuova di Firenze, composta di quattro piani, cantine, ecc, rappresentata al catasto suddetto in sezione B dalla particella di n. 787, articolo 653, con rendita imponibile di lire catastali 258 78.

Terzo lotto.

Altra casa posta nella istessa via Borgo Allegri, segnata di n. 93 livellare, della comunità di Gavorrano; composta di 4 piani, cantine, ecc, rappresentata al catasto suddetto in sezione B dalle particelle di n. 788 e 789, sopra articolo di stima di n. 654, con rendita imponibile di lire catastali 260 87. Sopra queste tre case fu imposto per l'anno 1869 un tributo diretto verso lo Stato di lire 325 39.

L'incanto si aprirà sul prezzo di lire 12,231 50 per la prima di dette case, di lire 8920 per la seconda al netto del canone di lire 131 20 da corrispondersi all'arcispedale di Santa Maria Nuova dominio diretto, e di lire 15,939 11 per la terza al netto del canone di lire 39 34 dovuto alla comunità di Gavorrano, quali due canoni rimarranno a carico del compratore o compratori, unitamente ai laudemi di passaggio, alle recognizioni in dominum e ad ogni altra spesa a forma di legge; la liberazione avrà luogo a vantaggio del maggiore offerente e con le condizioni di che nella sentenza suddetta e nel relativo bando del 20 settembre 1870, esistente nella cancelleria di questo tribunale.

Avvertesi che colla sentenza predetta è dichiarato aperto il giudizio di graduazione dei creditori Venturini ai quali è stato assegnato il termine di giorni trenta ad aver prodotte in questa cancelleria le domande di collocazione unitamente ai titoli giustificativi, e che alla istruzione del giudizio di graduazione è stato delegato il giudice Lorenzo Bonci.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale di Firenze.

Li 20 settembre 1870.

Il cancelliere
3019 GALLINA, proc capo.

Avviso

Si rende noto che in forza del decreto del tribunale civile e correzionale di Firenze del 9 settembre corrente, munito di marca da lire una debitamente annullata, ed attesa la mancanza di oblatori sul primo e secondo lotto dei beni espropriati ad istanza dei signori eredi Della Ripa ed a pregiudizio di Girolamo Casi l'incanto sopra i due lotti annunziato al pubblico col relativo bando e con l'estratto inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del dì 11 e 12 giugno, e avvisi del 23 luglio 1870, e 19 agosto detto, sotto i numeri 159, 160, 201 e 227, è stato inviato alla mattina del dì 21 ottobre prossimo, a ore dieci antimeridiane, per essere rinnuovato sul prezzo di lire quarantaquattromila duecento novantaquattro e centesimi quattro quanto al primo lotto, consistente in una casa posta in questa città in via Montebello, n. 21, composta di piano terreno, con giardino, e tre piani superiori, gravata della rendita imponibile di lire 1171 69, e di lire 64,356 12 quanto al secondo lotto consistente in una casa posta in questa città in via Solferino, n. 14, composta dei fondi, del piano terreno, stalla, rimessa ed altri annessi, dei mezzanini, primo, secondo e terzo piano, gravata della rendita imponibile di lire 1539 11, e con tutti i patti e condizioni di che nel bando predetto.

Firenze, li 20 settembre 1870.

3039 Dott. A. GHETTI.

Avviso. 3045

Il sottoscritto Domenico Ciapetti, possidente domiciliato in Castelfiorentino, rende noto che inibisce ai suoi coloni Luigi e Paolo Frizzi, addetti al podere della Corniola, comune di Castelfiorentino, qualunque contrattazione e compra, vendita; e quindi, da questo stesso giorno in avanti, dichiara che non riconoscerà gli impegni che essi potessero assumere verso i terzi, non le compre e vendite di bestiame, non i debiti che potessero contrarre anco nell'interesse di detta colonia, tranne per quelli che venisse autorizzato dietro mandato speciale in scritto.

Castelfiorentino, li 20 settembre 1870.

DOMENICO CIAPETTI.

Accettazione d'eredità
con benefizio d' inventario.

Con atto di questo giorno ricevuto dal sottoscritto, la signora Flavia Gambassini vedova Belli ha dichiarato accettare, con benefizio d'inventario, l'eredità del proprio marito Luigi Belli, morto nel dì 11 agosto prossimo passato.

Dalla cancelleria del quarto mandamento di Firenze.

Li 17 settembre 1870

3051 EUG MANZUOLI, canc.

Tribunale civile di Firenze.
(*Ufficio Uscieri*).

Con atto del 17 settembre corrente e sulle istanze del signor Agostino Baleggi, negoziante domiciliato a Quinto, nei pressi di Firenze, il sottoscritto usciere, esercente presso il tribunale suddetto, ha citato nei modi e termini stabiliti dall'art 142 del vegliante Codice di procedura civile, il signor Spiridione Dondi, dimorante a Trieste, piazza della Borsa, num. 3, piano secondo, a comparire la mattina del dì trentuno ottobre prossimo futuro 1870 alla udienza del suddetto tribunale, come ff. di commercio, per sentirsi condannare a pagare all'attore la somma di lire 4430 per resto e saldo di tre cambiali o *Pagherò* mercantili in data 12 settembre 1867, e ciò anche con arresto personale e con sentenza eseguibile provvisoriamente nonostante opposizione o appello e senza cauzione.

Firenze, li 19 settembre 1870

3052 EUG MORI, usciere.

Tribunale civile di Firenze.
(*Ufficio Uscieri*).

L'anno mille ottocento settanta, e questo dì cinque settembre in Firenze.

A richiesta della signora Antonia Benistalli, domiciliata in Firenze,

Io sottoscritto usciere, addetto al tribunale civile di Firenze, ho citato e cito il signor Giovanni Calvetti, domiciliato a Londra, per comparire nel termine legale avanti il tribunale civile e correzionale di Firenze per sentirsi condannare al pagamento di lire cento settantottomila per le cause espresse nell'atto di citazione, ed in forza dei titoli che saranno depositati nei termini e modi di legge.

3050 EUG MORI, usciere.

Estratto.

La mattina del sei ottobre 1870, a ore undici antimeridiane, e sulle istanze dei coeredi del fu signor Zaccaria Arata, avanti l'eccellentissimo signor cancelliere della pretura del quarto mandamento di Firenze, sarà proceduto al secondo incanto ed in due lotti col dibasso del dieci per cento dei due seguenti stabili spettanti alla eredità del fu Zaccaria Arata, cioè:

Una bottega con annessi posta in Firenze, in via dei Calzaioli, sotto lo stabile di n. 7, ed

Una casa posta in Firenze, in via Borgo San Niccolò, marcata dal numero stradale 69, sul prezzo stabilito dalla perizia dell'ingegnere signor cav. Francesco Petrini del 14 ottobre 1869, registrata in Firenze il giorno medesimo, reg. 24, foglio 43, n 9256, con L. 1 10, e così quanto al primo lotto sul prezzo ridotto di lire 27,855 e cent 90, e quanto al quinto lotto sul prezzo ridotto di lire 6,169 e centesimi 50, coi patti e condizioni riportati nel primitivo bando di vendita del 21 gennaio 1870, inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e depositato nella cancelleria suddetta.

Li 20 settembre 1870.

3017 E MANZUOLI.

Estratto di annotazione a bando venale.

Al seguito della sentenza proferita dal tribunale civile di Arezzo nel dì 15 stante, registrata con marca da lire 1 10, la mattina del dì sei ottobre 1870 alla pubblica udienza che dal tribunale suddetto sarà tenuta a ore 10, sarà proceduto al terzo incanto per la vendita dei beni sulle istanze di Angiolo Bronzi, possidente domiciliato a Cortona, rappresentato da messer Francesco Viviani, espropriati in danno di Giuseppe Olivieri, possidente domiciliato a Castiglion Fiorentino, prima in un sol lotto e quindi in quattro lotti separati e distinti sul prezzo per il quale furono esposti nell'indicato dì 15 settembre inutilmente all'incanto dibassato però di un decimo, e così il lotto unico per la somma di lire italiane 5335 81; il lotto primo per la somma di lire italiane 908 38; il lotto secondo per la somma di lire italiane 1709 10; il lotto terzo per la somma di lire italiane 1389 96; il lotto quarto per la somma di lire italiane 1328 40, ed alle condizioni tutte di che nel bando venale del dì 31 maggio 1870, registrato con marca da lire 1 10, l'estratto del quale colla descrizione dei lotti predetti fu inserito nei numeri 159 e 166 della *Gazzetta Ufficiale del Regno* dell'anno corrente

Dal tribunale civile di Arezzo.

Li 17 settembre 1870.

3048 PAOLO SANDRELLI, canc

Accettazione d'eredità
con benefizio d'inventario.

Il dì 29 agosto 1870 la signora Isabella del fu Niccolò Bertarelli vedova del fu Cammillo Muzio, domiciliata in Firenze, come mandataria della signora Marina di Giuseppe Canesi vedova del fu Enrico Muzio, domiciliata in Albenga, dichiarò nella cancelleria della pretura del quartiere Santa Maria Novella di Firenze, in nome della sua mandante predetta, la quale agisce altresì come rappresentante e nell'interesse dei minorenni Elvira ed Enrico figli di lei e del suddetto fu Enrico Muzio, sui quali esercita la patria potestà, di accettare col benefizio dell'inventario la eredità del detto fu Cammillo Muzio, morto intestato in Firenze il dì 26 luglio 1870 E ciò in conformità degli articoli 955 e seguenti del Codice civile.

Dalla cancelleria della pretura suddetta.

Li 18 settembre 1870.

3053 AVV. E CECCHI, canc.

Avviso.

D'ordine del signor avvocato Paolo Piccardi, giudice delegato al fallimento di Tommaso Corbelli, tutti i creditori del fallimento stesso sono convocati per gli effetti di che all'articolo 649 del Codice di commercio.

Perciò i creditori tutti predetti sono intimati a comparire personalmente o per mezzo di legittimo mandatario all'adunanza che per gli effetti suddetti avrà luogo avanti il prefato signor giudice delegato nella Camera di consiglio di questo tribunale la mattina del dì trenta novembre 1870, a ore 10, nella quale i sindaci definitivi dovranno rendere il conto della loro gestione.

Dal tribunale civile di Arezzo.

Li 16 settembre 1870.

3042 PAOLO SANDRELLI, canc.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO — Direzione Tecnica per il riparto dei terreni ademprivili.

AVVISO. — Si fa noto che il signor Prefetto della provincia di Cagliari con decreto in data 22 febbraio 1869 omologò gli atti relativi all'arbitramento per il subriparto del lotto di terreni ademprivili pertoccato nell'estrazione a sorte al comune di Teti, e che per effetto di tale decreto il lotto medesimo è passato in piena ed assoluta proprietà per intiero al comune cessionario prementovato, sì e come risulta dal seguente indice numerico dei compensi devoluti per le ragioni di ademprivio e di cussorgia.

N. d'ordine	NOME degli aventi diritto al compenso	Regione e denominazione particolare	Qualità di coltura o di spontanea produzione	Superficie	Valore	Coerenze	OSSERVAZIONI
	Comune di Teti	Monte Corti sa tanca Murgia Forcada e su Furiu.	Ghiandifero	229 05 25	29534	La porzione Monte Corti confina: a tramontana, coi terreni del comune di Ozai per mezzo di un tratto del corso del rio di Fonni il quale si estende dal punto detto Utturu su Porru fino a quello chiamato Ilarai, coi terreni privati dei comunisti di Teti per mezzo delle rette fissate dai punti Ilarai, Ilarai Bruncu Lepedu, Bruncu Enna Saergiu, Bruncu Mazzurru e Furiu Mazzurru, e nuovamente con i terreni del comune di Ozai per mezzo di un altro tratto del rio di Fonni il quale si estende da Furiu Mazzurru fino a su Furiu — Levante, coi terreni privati dei comunisti di Teti per mezzo delle rette determinate dai capisaldi su Furiu, Punta Paolina, Conca Litichedda e Conca o Bruncu de Santa Maria. — Mezzogiorno, coi terreni ademprivili, lotto B, assegnati alla Società ferroviaria per mezzo della due rette che sono determinate dai punti Bruncu Santa Maria, Conca s'arbioi e s'arcu Antoni — Ponente, coi terreni privati dei comunisti di Teti per mezzo di una linea retta che da s'arcu Antoni va a s'utturu su Porru. *NB* Inchiusa nel suddescritto salto di Monte Corti si trova una massa di terreni privati posseduti dai comunisti di Teti.	La strada privata gravata di servitù pubblica detta de Colle sa Conca, ed altre che attraversano questo appezzamento, gli forniscono in varie parti un comodo accesso.
		Sala Bassi Perd'Antine ed Arcu Antoni.	Pascolo cespugliato.	42 92 68	2091	Tramontana, dalle rette determinate dai punti Gutturu Puzzoni, Bruncu Elidoni e Punta Furcada — Levante, dalla linea fissata dai punti Punta Furcada ed Arcu Gioghidorgiu — Mezzogiorno, dalle linee che passano per i punti arcu Giochidorgiu, Enna melanada, Perd'arva ed Enna Melanada — Ponente, dalle linee rette fissate dai punti Melanada, Bruncu Gioghitroxius e Gutturu Puzzone.	
		Litu de sos Brabitos.	Ghiandifero	19 49 50	1250	La porzione detta Litu de sos Brabitos confina: a tramontana, coi terreni privati dei comunisti di Teti per mezzo della linea retta determinata dai punti Bruncu Perd'arvas e Bruncu Azzanziga. — Levante, cogli stessi terreni privati per mezzo della retta che da Bruncu Azzanziga va a sa Conchitta de ziu Mazzè. — Mezzogiorno, colla massa dei terreni privati dei comunisti di Teti per mezzo di due rette fissate dai capisaldi Conchitta ziu Mazzè, Serra Littus de sos Brabitos e Bruncu Enna Arziola. — Ponente, colla stessa massa di terreni privati per mezzo delle linee rette che sono fissate dai punti Bruncu Enna Argiolu, Bruncu Iaccu Murgia e Bruncu Perd'arvas.	Le strade private gravate di servitù pubblica e dette de s'Uttura Azzaniga e de Litu sos Brabitos danno libero accesso a questa porzione.
		Azzanziga argiolas e Iaccu Murgia.	Pascolo cespugliato.	34 51 50	1412		
			Totali	325 98 93	34287		

Il Direttore tecnico: N. BOZINO.

FIRENZE — Tip. EREDI BOTTA